I

Gekauft von Frau Wiener in Berlin, im Februar 1882.

ALOYSIVS PISANI DEI GRA DVX VENENETIARE &c.

Commettemo a Te' Nobil Homo
POLO QVERINI DE M. ZVANNE PROC.R
Diletto Citadin e fedel nostro che
in nome del Signor Nostro Giesu
Christo vadi e sij de nostro man:
dato Podestà a Bergamo per mesi
sedeci e tanto più quanto il
successor tuo di ffermo veniria
il qual Loco e distretto e gli
Habitanti reggerai e governerai

ad honor del nostro Dominio e
li administrerai raggion e Giu
stitia giusta li statuti et
ordeni di detta Città mentre
non siano contro l'honor
e stato nostro et mancando
li statuti et ordeni gouernerai
li medemi secondo le sue con:
suetudini et mancando le consue
tudini secondo la tua retta
conscienza si come dalla bontà
e prudenza tua pienamente
ci confidiamo.

In materia che il Giudice
al Maleficio andando
alla visione de' cada:
veri non abbia più
del limitatogli

osservarai quando il suo Giudi
ce al Maleffitio con gli altri
deputati andaranno a' vedere
cadaveri d'alcun interfetto
nel distretto a' te commesso
non possa ricever cos'alcuna
sotto alcun pretesto fuori del
limitatogli.

In materia che il Co:
desta' faci l'officio di
Vice Capitanio in
sua absenza

Se' intravenisse il caso che Dio
non voglia che nel tempo del
tuo Reggimento succedesse qual
che accidente al Capitanio tuo
Collegga in detto caso fino che

provediamo d'altro Capitaneo overo se' il tuo Collega per qual: che causa fosse lontano dalla Città tu' devi essercitar l'uno e l'altro Reggimento.

In materia che niun Nobile tratti cause avanti al Rettore

Non lascierai alcun Nobil Nos: tro avvocar inanzi a' te', ne trattar cause se' non pertinenti a' se' overo a' suoi attinenti; per li quali si caccianero dà Capello overo d'alcuna Commis saria, dalla quale fossero Commis sarij. et cosi sei tenuto d'osservare.

In materia delle cause

Criminali tra li Stipen:
diati e Cittadini chi
debba esser Giudice

In caso che nascesse alcuna
rissa, overo eccesso tra alcuno
delli stipendiati overo moglie
figli e figliole di quelli di al:
cuna sorte, overo Cittadini della
Città dall'altra debba il Capit.o
esser Giudice et inquirire con
tra quelli stipendiati che aves
sero comesso il delitto. Contro
li Cittadini o' ricandanosi di
dette risse o' di qual si voglia
eccesso debba il Podestà inqui
rir si come li parerà esser
giusto, dando l'uno all'altro

li processi seguiti acciò che
poi à cadauno di essi si possi
far Giustitia.

In materia delle
Cause ciuili tra
sudditi

Nelle cause ciuili questo modo
deui osseruar, che se alcuna
cosa ueniua trà alcuno de'
stipendiarij ouero alcuno sti:
pendiario ouero habitante dell'
altra o al che alcuno de' Citta
dini habitanti, ò uiandanti
siano tenuti dare alcuna
comissione ad alcuno delli
stipendiarij possa conseguir
la loro raggione al Podestà

niente di meno nel fine del
tuo Reggimento quando ritor=
nerai à Venetia ne presenterai
il conto si come sei tenuto
d'osservare.

Su materia delli
Oratori che vengono
al Nostro Dominio

Non permetterai, che siano man
dati al Dominio nostro overo
alli Capi del Conseglio nostro di
Dieci, et à qual si voglia al
tro Maggistrato nostro di Vene
tia più di quattro oratori
al più eccetto quando si haves
sero à rallegrare con sua Serenità
sotto pena de ducati ducento

et se' contra quest'ordine
gli facesse tui leaere di cre-
denza.

In materia di non
incanevar formen
to di alcuna sorte

Et sappi che niun Nobil Citta
din popular et cadaun altro
può comprar overo far com
prar formento per far mer
cantia sotto pena di perder
il formento cosi comprato et
altretanto et se' sarà Nobile
sia privato di tutti li offi
cij et benefficij per anni die
ci se' veramente popolar ò
habitante in Venetia sia

bandito di Venetia et suo
distretto se sarà forastiero et
a noi suddito, oltre il per-
der il formento detto starà
per anni dieci in priggion
serrato. Però nondimeno per
uso della sua famiglia con
portar stara cinque di for-
mento per bocca per una
volta solamente all'anno
et quanto è contenuto accio
sia mandato ad essecutione.

In materia che devi
accusar al dominio
il vetrio che accu-
sai affitato li
datij

sei tenuto quando accusai

affittato li datij da me fabio accuso al Dominico del quotio che li auevai affittati et delli nomi de condutori et pierri e con osservavai.

In materia che non sia lecito ad'alcu: na tuor alcuna merede dal Commun.

Appunto si comettemo equal mente non deui dar mer cede alcuna al suo Nodaro ouer ad altri salariati del Loco ai sei commesso per alcuna scrittura o per altre

che faranno per il Commun
ne: permetterai che le sia
dato alcuna cosa del nos
tro Comun, nome solamen
te il suo salario proprio et
il simile osservarai se saran
no mandati ad alcun luo
co per fatti Publici aven
do solamente quel solo che
per le spese sarà necessario
et similmente nelli altri
della sua famiglia che
con fossero mandati.

In materia che deci
portar due mano
di lettere della con:
segnation del
Reggimento

et portarai al Dominio Nos
tro lettere del giorno che
haverai consegnato il Reg=
gimento al tuo successor, et si
milmente altre lettere portarai
al Avogador nostro alle contu
macie che dinotino il giorno et
millesimo della consegnatione di
quello acciò si possi notar sopra
il suo libro all'opposito della
partita della sua contumacia,
acciò che quando sarà il fine
di quello possi depenarsi dal li
bro predetto perche se non
portarai le dette lettere con
tinuerai in contumacia.

In materia che non
si possi haver alcun

servitor qual abbia
soldo del Comun

Tu' no' alcun altro offitiali
ne' della tua famiglia abbia
soldo del Comun sotto pena
di ducati dieci per qualunque
ducato de' tutto il valor ch
quello avesse tolto: et di
privatione dell' offitio et Reg
gimento.

In materia di non
ricever dono

Te' ancora guardar il ricever
dono per alcun modo da
tuoi parenti mentre stai
in Reggimento salvo che pom

vestirlo per padre madre
figlioli ò figlie e similmen
te per fratelli et per la
moglie e non per altri.

In materia che non
sia proclamato al
cuno senza
indicij

Oltre di ciò nelle denoncie et
querelle che si daranno date
contro alcuno contra il quale
non fosse probatione quel tale
non sia proclamato ma' debba
no esser proclamati quelli con
tra li quali si havesse quali
tali deve esser proclamati:

In materia che li

Chettori non si pos
sino impedir nelli
Atti delli loro
Precessori

Non assolverai per alcun mo
do over ingegno alcuna con
dannason over sententia fatta
per alcun, overo alcuni del
li suoi parenti, così in da:
naro, come nella persona
per causa d'omicidio, furto
et altro, nè di esse condan:
nason, over per causa di
quello possi far, overo far far
alcuna compensation don
overo gratia, over alcuna pro
uision se non con nostro co:

Conta' e dei nostri Consegli
mai più queste dette condan
nason scoder con tutto il
suo potere over far scuo
der sei tenuto se non sa-
ranno state scosse si com
e stato preso nel nostro
Maggior Conseglio.

In materia che il Settor
non si possi più in-
gerir nelle sue
condannason

M. C. C. C. L X I.
Adi IV Luglio
del Nostro
Maggior
Conseglio

Non puoi di qualunque con
dannason che haverai fatto
nel tuo Reggimento da poi
che l'anno sia finito da te
per alcun modo impedirti
in ometter ouer riuocar
quello in tutto ouer in
parte.

In materia che le con
dannason siano poste
in scrittura e
siano scosse

Tutte le condannason che tu fa
rai sei tenuto far metter in
scrittura o siano sotto nome di
condannason ouero sotto qua
lunque altro nome, et del

riscoder di dette condannation
sarai tenir distinto, ordina
to, et particolar conto si co:
me si fà di tutti gl'altri
nostri denari di modo che
il tutto si possi sempre chia
ramente vedere, ne altra
mente tal danari riscoderai
ne dispenserai sotto le pene
della parte de' furanti.

quando si rilascia al
cun innocente non
sia dato cosa alcuna
alli offitiali ne
ad altri

Sei tenuto sotto debito di sa:
gramento osservar, et far osservar

che qualcunque colpa accade
rà liberar, ouero lasciar alcun
reo procedente la sospitio
ne, ouero alcuna denoncia
li Giudici Nodari, scriuani, Con
testabili, bariglieri, compagni
soldati, et qualunque altro
official deputato al Criminal
non debbano auer per al:
cun modo pagamento, ouero
emolumento alcuno per detta
causa, se non saranno stati
trouati colpeuoli, sotto pena
di perpetua priuatione di
tutti li suoi officij.

In materia che li
Feudi caduchi si di:
uoluano nella

rig:

Signoria nostra

E' ordinato s'el vacherà alcun
Feudo della Signoria nostra per
la morte dell'ultimo legitimo
possessor di quella, overo per
caso cascherà in persona che
habbia a' mancar senza heredi
di modo che per debito di rag:
gione habbia a' pervenir nella
Signoria nostra, quello non
puossi più alienar, o' in altro
trasferirlo, o' concederlo, ne' ad
altri lo lascierai occupar, mà
subito che sarà intervenuto
il caso pervenghli nella Signo:
ria nostra et per lei debba
esser affitado in quel miglior

modo, et di maggior pretio
che potrai per utilità della
Signoria nostra sotto pena
de' Ducati cento per qualun
que uolta che contrafarai

In materia che non
ti sia lecito mangiar
fuori di Palazzo nè
di notte alloggiar
fuori della
Terra.

Non possi mangiar fuori di
Palazzo nella Città con alcun
Cittadin di quella ouer del
Contado nè meno di notte
alloggiar fuori del Loco à te
commesso, mà tutti à detto tempo

di notte eueoni, et attender
a far buona guardia ad
honor della signoria nos
tra.

Dappoi il mio ritorno
dal Reggimento notifi
carai alli Avogad.ri
li figlioli che si fos
sero nati in
quello

Se certamente si nascesse al
cun figliolo, ouer figli di
legitimo matrimonio, dentro in
termine di giorni otto dap
poi che sarai tornato a Ve
netia dar in nota all'Auo
garia il nascimento di quello

et alli Accogadori sei tenuto affermar con solenne giura=
mento quelli esser nascisti
di legitimo matrimonio.

In materia che tu nè
gli tuoi possano tuor
danaro imprestido
d'alcun Cittadin della
Terra di tè Comessa

Ti è ancora prohibito tuor dana
ro imprestido per modo alcuno
ouer ingegno da alcun Citta=
din ouer borghesano ouer abi
tante nel Luoco di tè commesso
la qual veramente prohibitione
esser debba anco alli tuoi
figlioli da tè non diuisi.

In materia che non
possi accettar presenti

Oltre di ciò non è lecito a
te, nè ad alcuno della tua
famiglia accettar alcun pre-
sente ad alcuna persona per
modo alcuno over ingegno
nè possi ancò alcuno della
tua famiglia aver commis-
sione di alcuna persona
per litigar per essa.
Nè gioverai all' amico, nè
nuocerai all' inimico per fraude.

In materia che alli
tuoi non sia lecito
a far alcuna cosa
di quelle che à te

sono proibite

Che se tua moglie over figli così mascoli come femine over alcuno della famiglia tua faranno alcuna cosa che sia proibita per la tua commissione e saranno accusati alla signoria nostra over alli Avogadori di Comun, sii tu tenuto over ci riezo e pagador del tutto.

In materia che nelle cause di tradimento sia Giudice il Po: destà e Capitanio

Se accaderà che si trovasse così

alcuna contro lo stato nos
tro uolemo che in detto
caso per anni uoi Lod.ta
e Capitanio sia fatta inquisi
tione et formato processo
sij processo contra li delin
quenti secondo comportera
la Giustitia.

Non astvengano li
pescatori à uendervi
il suo pesce ne fuori
delli loro Statij

F

Non astvengera ne fara
astvenger per se ouer per al
tri alcun pescator ouer con
dutor de pesce che si ueni
dano il suo pesce ne che

ti porrino quello à Casa tua,
ne permetterai che alcuno
della tua famiglia facia
violentia alcuna à quelli
ma permeterai, che essi
liberamente et senza impedi
mento alcuno possono vender
il loro pesce nelli Luochi
Publici soliti sì come doveranno.

In che modo si abbino
à convocar gl'huo:
mini d'arme nell'
entrata al Reg:
:gimento

Non vuoi far pompa nell'en
trata al tuo Reggimento ne
far convocar, ne convocar gl'

huomini d'arme, quali oltre tre miglia dalla Città à se commessa alloggiassero, se per caso lui ne fossero, per tutto il giorno medemo doppo l'entrata sia il Reggimento possono ritornar al suo alloggiamento anco senza alcuna minima graverza delli nostri sudditi sotto pena de ducati due cento.

Li Massari o Cancellieri non siano Sindici delli huomini delle Ville contro il Comun.

Li Massari o Cancellieri et Scrivani non possono esser Sindici

degli huomini delle Ville con:
tro di Commun, ouer Communi
sotto pena di perpetua priva:
tione di tutti li suoi officij ai
quali contrafacendo non si
possi far gratia alcuna si
come è stato preso nelle nos:
tri Conseglij, et cosi fauai ouer
nauer.

Non puoi tener pos:
sesion nel tempo
del tuo Reggim.to
(11)

Non puoi comprar ne far
comprar datij ouer tener pos:
sesion alcuna nella Città e
Territorio à te commesso in
tutto il tempo del tuo Reggi:

mento et così sia tenuto os-
servare.

In materia che non
si venda raggion per
gioco et per gioco
sopra le fiere.

Et di più non vendera rag-
gione ad alcuno del gioco
de dadi fatti in alcuna fie-
ra et niuno ardisca di pres-
tar cosa alcuna ad alcuno
in dette fiere per causa di
gioco sotto pena di lire
cinquanta per cadaun con-
trafaciente et per cadauna
volta et l'accusator per
mezo del quale si avera

la verità habbi la mira
et così osservavai.

In materia della
contumaccia che
hanno li Officiali
al med.mo Reggim.to

Et quello che sarà stato no
daro, Cancellier, ouer compagno
principal in questo Reggim.to
non possi esser in quello
fino a' due anni prossimi
dappoi il compimento del Reggor
con il quale sarà stato.

In materia che li Offi
tiali non si partano
dal Reggim.to per an:
dar in un' altro

saper detti che volemo che
li Cancellieri che servirà tocco
et qualunque altro offitial
non si possi partir dai Ret:
per andar con altro Ret:
tor sotto pena di privatio
ne di tutte le Cancellarie
et d'ogni altro simil benef
ficio.

In materia di tuor
in nota li raccolti
nel distretto

Ogni anno al tempo dei rac:
colti manderai de tuoi offi
ciali per tutte le Ville del
tuo distretto à cercar et tuor
in nota la quantità del for:

mento et li raccolti di quell'
anno acciò che deputata una
quantità sufficiente alli
Villani per il caminar dell'
anno nouvo et del suo
viver fino a S. Martin pros
simo ventura habbi a no
tificar le quantità predette
raccolte, et le restanti non
permetterai che siano ven
dute senza tua licenza
sì che continuamente possi
render conto a che modo
siano dispensate et in che
quantità tu possi darne
sì di una biava ne l'altr:
iemo.

In materia del non

condur biacce da
Territorio à
Territorio

It.

Non lascieràno che alcuno ò
sia comune ouer special per
sona estrana biacce da Terri
torio in Territorio se non
aueca licenza del Dominio
nostro giusto la forma delle
leggi et ordeni nostri.

In marcia che niuno
possa auer tale
che non sij
datiato

It.

Similmente alcuna persona
comune ouer Collegio ouer

l'uniuersità non possa à modo
alcuno condur, comprar do:
nar, ouero altramente alie
nar ne' auer per uso suo
alcuna summa di sale non
datiato ouero secoi .. Venetij:
oni, sotto pena di liure cen
tecinque per quartariol et
di perder il sal, o ouer bo:
tte carri ò barche con i quali
fossero condotto il sal non
datiato, et se fosse da' mezo
quartariol in giù caschi alla
metà delle pene sopradette
della quale un quarto sia
delli Rettori, che farà l'ese
cution, un quarto dell'offi
tio del sal, un quarto del

datiaro, et un quarto dell'
accusator il quale non
vi essendo sia diviso per
terzo.

In materia che li beneficij Ecclesiastici non siano
conferiti a forestieri

Item si contenemo con il Dominio nostro di Veggadi che non
permetti che alcun Ecclesiastico
beneficio sia conferito ad alcuno che non sia Cittadino
delle terre nostre, over Venetiano, se però per lettere
della Signoria nostra el non
ti fosse espressamente comandato.

Si manda che la
descrizione delle
biave del Paese
si faccia senza spesa
del dominio

Et perche si fanno molte
spese ogn'anno del scrivere
le biave, ordiniamo che non
sia speso con alcuna perso-
na per scriver le dette biave
del danaro della Signoria
Nostra a' modo alcuno ouero
ingegno, ma quelli che
anderanno a' scrivere le hab-
bino le spese dalli Conta-
dini delle Ville et non altro
a' modo alcuno et similmente

osservarai che non sia
tolto dai pesadori(?) ne d'al-
cun altro dono alcuno da
quelli a' quali si servono(?)
le biave et i granari(?) et
il tutto faccino legalmente
et senza inganno come è
predetto sotto pena dell'offi-
tio o' beneffitio nostro(?) [illegible]
che avevano(?) et di lire
cento la metà de' quali
sia tua et l'altra del
Dominio nostro et se' ci
sarà accusator sia diritto
per terzo.

In materia che quelli
delle famiglie dei
Rettori non possa

negotiar ne' accer

datij

Finalmente non possa alcu-
no della sua famiglia far,
ne' far far mercantia, ne
tener taccona, ne' accer
care alcuna nelli datij
nel comprar, ò far comprar
alcuna possessione, ò altro
nella Città, e distretto à tei
Commesso.

In materia del sentar
ogni giorno à ren-
der raggione

Sei tenutto, e deui ogni gior
no, che si tien raggione sen:

tar al

tar al Banco, et ascoltar l'
instanze che si saranno fatte
et render la raggione, et con
osservarle.

In materia della
sottoscrittione che
deve far di man
propria alle
supplicationi

Quando si accaderà risponder
alle supplicationi d'alcuno che
dimandi al Dominio nostro
alcuna gratia, deve affermar
così esser con suo giuramento
et sottoscriversi di man pro:
pria ad essa supplicatione
et tal risposte debbano esser

separate dalla supplication acciò
che si faci squarzata alcuna
supplication senza che appari
nella Cancellaria nostra esa
risposta sia mostrata ad alcu:
no sij chi si voglia nè si possi
sotto alcun color darsi in
man de' particolari.
Non doverai pure permette
re che la continentia di
dette risposte si sappi, ma
quelle incluse in lettere
mandarai al Dominio
nostro per li Cavallari over
altri portatori di lettere
publiche.
In materia che non
si faccia bolletta[n] per

Le robbe che sono
condotte à Venetia
che non pagano
datio

Farai osservar che cadaun
che condurrà à Venetia ouer
di sotto salvadicine uccelli
ouer carne di foresti ouer
cadaun altra cosa della
qual non si paga datio, non
debba, ne sia astretto à
tuor cadauna bolletta nè
pagar cos'alcuna per detta
causa, ma liberamente senza
bolletta alcuna ouer impedi
mento possa venir et con:
dur dette robbe et così detti

osseruare.

Non puoi trar
nomboli ouer len:
gue dalle bec:
:carie

B

Non puoi in uigor d'alcuna
regalia ouer Publica consue:
tudine ouer per cadaun al:
tra caussa trar ouer far
trar dalle beccarie nomboli
ouer lengue di manzo ouer
d'altri animali in beccaria
et così pontualmente osseruia
rai.

In materia delli con:
dannati che si parto:
no dalli scoi

Luochi

Se' veramente gli condanati
da' te' si partiranno et ande:
ranno ad altri Luochi nos
tri per star circa fino che
tu' ti partirai dal Reggi:
mento, acciò che per tal mo
do le condannation fatte con
tro di essi non siano ese:
quite.
Gli Rettori alla Giurisditio
ne de' quali essi condanati
anderanno sotto debito di sa:
gramento siano obligati di
astrenger realmente quelli
acciò paghino dette sue con
dannation ad'ogni sua

richiesta.

In materia che li
stipendiati non pos:
sino star fuori
per più de
tre giorni

La nostra intention è, si com'
è stato svero nel Conseglio
nostro di Pregadi che alcun
delli stipendiati nostri non
possino star fuori della
Lombardia per più di tre gior
ni sotto di perder tutto il
soldo di quelli giorni che
fossero stati absenti oltre
li tre giorni et similmente
t'è proibito che non possi

dar licenza ad alcuno più
di tre giorni senza licenza
della signoria nostra facen
do sotto debito di sagram.to
tuor la pena alli contra
facenti.

In materia che non
si possi dar licenza
ad alcuno che non
possi esser astretto
per il suo Comun

Non [illegible] sotto debito di
sagramento e pena de ducati
cento da esser scossa per li
Avogadori di Comun senz' altro
Conseglio conceder ad alcuno
di alcuna Villa over distretto

della Terra à si comessa che
non possi esser preso ne' mo:
lestato per debito del suo gouern
men et grauezze che si
paga alla Signoria li ordin.
nome per la portione spet
tante alla specialità di
quello et niente di meno
se alcuna tal concessione
fosse da si fatta, quella deb
ba esser nulla et di niun
valore, et cosi osseruarai.

In materia che li
Giudei non possino
auer alcun
stabile.

Devi saper che niun Giudeo

ouer Giudea puo comprar
o fuor nella Città o Territorio
à se commesso alcuna posses
sione, o Casa o altro stabile
di cadauna sorte, sotto pena
di perder tal Casa, stabile
et possesion così comprada
o aquistada, le quali volte
uenghino nel nostro domi
nio, et se ui sarà accusa:
tor sia diuiso fra esso, et
detto nostro dominio; et se
ui sarà accusator, sia di
uiso fra esso et detto nostro
dominio, ne delle case predette,
se gli puo far gratia.
In materia che li
Ministri non possino

auer alcun
stabile
—
Decci tener che niun Giudeo
ouer Giudea uoò comprare o
tuor nella Città o Territorio ò
sé commetto alcuna rascione
ò Casa ò altro stabile di ca
dauna sorte sotto pena di
perder tal Casa, stabile et
possesion così compràda o
aquistada le quali robbe ven
ghino nel Nostro dominio
et sé cui iarà accusador ha
ruerà [illegible] fra esso et detto nos
tro Dominio né dello Caso
Giudeo sé gli può far gra
tia.

In materia che li
Ministri non pos:
sino tuor mag:
gior pagam.to
del consueto

Sei contento far osservar che
alcuno de' tuoi ministri
sia in che officio esser si
voglia di quella terra à
te commessa non tolga
maggior pagamento di quello
così consueto, et così essequi
rai.

In materia che non
possa esser dato ad
alcuno più d'
una sorta

Non puoi dar ad alcuno più
di una posta de' fanti à pie
di ne' cacciar alcuno della
sua guardia, ne' concedere
che alcuno incori altri in
suo luogo se' non in caso d'
infermità, o' che fosse fuori
della terra con licenza,
et non possi rimetter oue
ro tener a' nostro stipen:
dio alcuno, che fosse stato
cassato per li Proueditori
nostri.

In materia che li
Rettori diano oueo
le scritture a' quelli
che si appella:
vanno

T.

N.^o el sarà facta da te alcu
na sententia contra d'alcu
no et quello si tenirà ag
gravato si appellarà alli
Auditori nostri delle senten
ze, tu ad^o ogni richiesta de
quelle sei tenuto dar tutte
le scritture pertinenti al fatto
della detta questione sotto
tuo sigillo, et non altrim.^ti
et se per tua negligentia
o diffetto di esser conosciuto
per li prodetti Auditori non
li saranno stà date le pred.^te
scritture richieste sotto bollo
sei tenuto alla restitutione
et emenda delle spese per
tal causa fatte per il detto

appellante, cioè di quelle
che saranno giuste et rag:
gionevoli da esser sanate
per detti Auditori.

In materia della
Carne, et altre
cose non possi
comprar senza
pagar li soliti
datij

Della Carne et altre cose
che comprerai con per uso
tuo, come d'altri, sei tenuto
di pagar il datio et la ma
sena, et gli altri diretti del
nostro Comun non ostante
consuetudine alcuna, che fosse

Cittadino delle Terre, e Luochi notori, cioè per privileggio et il medemo di quelli che hanno mogli e possessioni nel territorio à lei Commesso.

In materia che il Cancellier per alcuna scrittura de' robba condotta per servitio Pub.co non debba tuor alcuna mercede

Saprai ancora che il tuo Cancellier, Coadiutor e Nodaro per alcuna bolletta, bollettin scrit: tura, over licentia, che fa: ranno ad alcun suddito per

mezzo

meglio over per allora cosa
simile, over per i giorni
che haveranno lavorato alli
opere publiche non debbano
tuor cosa alcuna per alcun
modo ma lo faccino gratis.
et se contrafarai caderai in
pena di marchetti venti per
cadaun marchetto, et siano pri
ui di tutti li officij, e be:
neficij nostri per anni
dieci.

In materia che li Can:
cellieri compiino del
tuo la cera carta
et inchiostro

C. 8

Devi ancora sapere che non

puo' esser fatta bolletta, ne
puo' esser pagato del danaro
della signoria nostra, con
carta, inchiostro per il can
cellier suo sotto pena de
ducati cinquecento, ma
tal spese siano fatte dal
Cancellier suo et cosi sei te
nuto osservare.

In che modo ponno
li Avogadori et altri
suspender le condan
nation delli rettori

Non possi di tal over condan
nation esser fatta alcuna
suspension del pagamento di
quello per li Avogadori Auditori

over altri deggiun.ti, et officij nostri per alcuna causa nome per un mese, o due alla più longa, nel fin delle quali sij tenuto di rendersene, over farsi render secondo li ordeni della Sig.ria à sij Commessa, et se per detti Avogadori, over altri li fosse messa pena, che dovendo osservar detta suspensione non sij tenuto ad obbedir quelli ne' soggiacer ad alcuna pena, se non sarà stà preso per il Conseglio, ma se alcuno si appellasse, overo se gli Avogadori, o' Sindici intro:

meritcio alcuna di dette
condannationi, la qual non
potesse portar al Conseglio
ne' quella expedir uolendo
tu' esser presente in tal
caso debbi suspender l'esse:
cutione sino che dette ap:
pellationi o' intromissioni
riceuano il fine, non inten:
dendo però di quelle con:
dannation delle quale non
si può appellar.

In materia delle
possession del
Commun.

Sei tenuto inquirir diligente:
mente di tutte le possessioni

varon et beni in qualunque
modo spettanti della Terra
della qual sei chiaro cioè
che le tiene dove sono et
far registrar il tutto et man
darne la copia et dar ope:
ra a recupperarle, affittarle
et tenerle in conto.

In materia che li
banditi sotto color
di farsi chierici non
possono dimorar nelle
Città e Terre dove
sono banditi

Osservarai ancora la parte presa
nel Conseglio nostro di Pregadi
che alcun bandito ò chierici

sia occupata con alcuna da
alcuno et se contrafarai
sarai tenuto pagar del suo.

In materia del far
li proclami acciò
non siano fatte
estorsioni

Per schivar l'estorsioni sei te
nuto ogni giorno di mercato
far proclamar che alcuno ex
[illegible] esser si voglia ardisca
per alcun modo over forma
far alcuna estorsione mala
tia o mangiaria verso li
poveri Villani et altre buo
ne persone sotto pena di
perpetua privatione di suo

li offitij di questa Città et
distretto a' dei Consiglio et ag:
giunto di restituire quello che
avevanno estorto, et mala:
mente tolto, et tutti quelli
che si trovanno lamentar, devi
benignamente udir et punir
i contrafacenti come è detto.

In materia del bollet:
tino che devi pre:
sentar che li tuoi
offitiali non sia:
no debitori

Doverai ancora al detto No:
daro un bollettino delli Tore:
natori dell'Intrade, et delli
Tre: sacij, che faccino fede che

alcun officio avanti per
avanti et se contrafarai sarai
tenuto à pagar alla signo
ria nostra quali saranno de
bitori et il medemo sarai te
nuto se' ouendo nel reggi-
mento solessi simili officiali
che fossero debitori.

In materia che le
convention fatte
per il dominio alle
communità siano
osservate

Sei tenuto osservar tutte le
promission e convention fatte
alle Communità della terra di
so' commenda et sei per caso

per il dominio si fosse scritto
in contrario contra i patti
promissioni et concessioni pre
dette. detti scriuan et infor
mar la signoria nostra in
che et in qual modo si con
trafacia alle predette cose
accio possano prouveder sì
come sarà più expediente.

qual parole detti
dicar nell'accetta
tione et consegna
tione del regg.to

Nell'accetatione del ditto reggi
mento et consegnation non
farai ne permetterai che al
cun altro facia alcuna

venga ouer sermoni sotto
pena de ducati cento a
ni te alcuno essendo ven=
gar gl'imponerai silentio
ma solamente dirai io per
nome del dominio ques
to Reggimento accetto et a
uoi questo Reggimento con=
segno ne piu no meno sotto
la medesma pena da esser
scossa per li Auogadori
nostri di comun.

Se mancara di non
dar salario antici:
pato ad alcuno
eccetto che a te

doni d'arai in alcuna forma

danaro alli offitiali, ne
ad altri che habbino ser
uito, ma riceuerai il loro
salario di quattro in quattro
mesi auanti tratto.

In materia che non
ti possi compromettere
nel detto, ne in
alcuno della tua
Corte

M. C. C. C. L. I.
Adi v. Decembre
del Conseglio
Dosoro di
Pregadi

Non puoi ne deui permetter

che alcuno di Cittadino et
distrittual tuo, come cadauno
a loro possa attentar a modo
et forma alcuna di compro
mettersi in te, ne in alcuno
de' tuoi Giudici, ouero altri
offitiali et se fusse contrafatto
la sententia fatta per te
ouer per alcun di loro sia
di niun ualor, et uigor.

In materia di espedir
li processi Criminali
auanti el partir
delli Rettori

M. C. C. C. C. XXXXVII.
Adi XVI Febraro
Del Conseglio

Rostro di
Pregadi

Tutti li Rettori da terra siano
tenuti aver espedito li pro
cessi che averanno nelli suoi
Reggimenti avanti el loro
partire sotto pena di lire dieci
di piccoli per cadaun pro-
cesso di lire cento in su ca
dauno a pena di L 25 per ca
daun processo et di tutti li
processi criminali per i quali
li delinquenti fossero condan
nati nella vita o membro
che essi Rettori lasciassero fatti
et non espediti cadano in
pena di L 100 per cadaun

Rettori per otto giorni
avanti il suo partir
dal Reggim.to non
possino far alcu:
na sentenza.

M. C. C. C. C. L.
Adi V settembre
Del Conseglio
Nostro di
Pregadi

L'andera parte che i Rett.ri e Sin:
dici che saranno stati avanti
uscir dal suo Reggim.to non pos:
sino far alcuna sentenza
maleficij o danni dadi ne d'in
giurie ne altro et se sara

sarà fatta sentenza nell'i=
steso fatto sia nulla et di
niun valore.
Et sia commesso alli Avogadori
et Auditori, che detto ordine
debbino osservar et lo facino
osservar in tutti li sudditi
nostri.

In materia che non
siano tolti per debiti
... to Publico over priva:
... to per pegno avenia
li boccini ne lavo:
rieri da Contestabili

M . C . C . C . C . C . X . I
Adì XII decembre
Nel Conseglio

Nostro di
Pregadi

Non farai tuor per causa di
alcun debito Publico over privato
per pegno animali bovini da
lavorier per modo over inge-
gno alcuno, né carri, né falce
né vomeri e tutti altri istru
menti pertinenti all'agricol:
tura, i quali non possino esser
toccati, né venduti, ma farai
far l'essecuzione del debito
et la persona dei debitori et
cadaun altro loro bene così
mobile come stabile senza al-
cuna dilatione; ma se tu in:
tendessi che alcuno avesse più

animali et istrumenti di quello
che teneno bisogno, ne possi
farli nova quelli di piu per
pagar i debiti.

La materia che li sindici
et altri non possino
minuir l'utilità à
Pesaro e suoi Curiali

M. C. C. C. C. L. X. X. X. I. X.
Adi XIV Aprile
Del Mag.co
Conseglio

Item possi alcun sindico overo
alcun altro rapresentante nostro
ricever, scemare, ne diminuire
alcuna utilità, regalia, et

Iurisditione destinata a' te' et
a' tutti li tuoi offitiali senza
venire al Conseglio di 40 con l'
intervento almeno di due
tuoi precettori et se' altram.te
fosse fatto non tenga ne' va
glia, ne' tu, o' li tuoi offit.li
non siano tenuti osservare.

In materia che li
ladri siano mandati
nelli luochi dove
averanno com
messo il delitto

M. D. V. I.

Adi xx Agosto
del Conseglio
Rotondo di

Liepadi

Pregadi

X

se l'accaderà il caso che regi-
mento pigliasse alcun ladro
o' ladri nel luoco e distretto a
te' comesso, sei obligato a man
dar quello o' quelli saranno presi
sotto buona custodia al Rettor
che l'haverà condannato. et
similmente quando perveniva
a' notitia di alcun nostro Rettor
esser stà comesso alcun
furto ouero eccesso nella sua
Giurisditione et formar il
processo, intenderà esser li
ladri quindeci miglia oltre
li confini della sua Giurisdi
tione se sarai richiesto sei

obligato far prender detti ladri
ò dar quelli nelle mani del
Rettor, quale possi proceder con
tro quelli, come fosseno pur
nella sua Giurisditione.

In materia che li
figlioli de' Nobili che
nasceranno di fuori
siano notificati
all'Avogaria
di Comun

M. D. V. I.

Adi ult.° Agosto
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

E stato preso nel Conseglio nostro di dieci che li figli de Nobili Nostri che nasce: ranno fuor di Venetia nel la sua Giurisditione che quando si saranno stati dati in nota dalli Pio: uani ouer Preti, Curati, et dal Padre ouer Madre si come sono obligati sù tutto quello che si sarà stà de: notato molto debbi per sue lettere notificarlo alli Auogadori nostri di Comun.

In materia che li matrimonij, che saranno contratti di fuori per li

Nobili Nostri siano
denotati alli Avo:
gadori di Comun

M : D . V . I .
Adi XXVII Aprile
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

Similmente per la forma del
la presente parte sei obligato
di osservar che tutti li Nobi
li Nostri che trateranno ma
trimonij fuori della Città sono
obligati in termine di cin
que dar in nota il trata
tto al Retor del luoco, e

ti sei obligato d'appoi di
rara stato dato in nota
significarlo per tue lettere
alli Avogadori nostri di
Comun con le conditioni
qualità et egeneologia della
sposa e con li testimonij ido:
nei del detto sposalitio.

In materia che nelli
casi atroci li beni
delli delinquenti
siano confiscati.

Anno Domini [illegible]

Adi xxiv ottobre
del Conseglio
[illegible] di
Dieci

similmente per la forma del
la presente parte sei obli:
gato subito che s'interven
ghe alcun simel caso, et
proclamati li delinquenti,
se non compariranno farà
tuor in nota tutti li beni
così Mobili come stabili
et farne particolar nota
sopra i libri della Camera
i quali beni siano obligati
al pagamento delle taglie
di quelli et il restante
sia della Signoria nostra

In materia che
nelle confiscatione
de beni de debitori
del dominio non

se non doppo venduti et alienati essi beni et se alcu
no per inanzi uscirne dall'
Offitio niente di manco
le restino obligate la debita
portione sua et se alcuno
pagando altramente contrafa:
cesse al presente ordine irre:
missibilm.te cada alla pena
de' furanti si come si contie
ne nella presente parte.

In materia che li
datij siano incan:
tati alli suoi
tempi debiti

M. D. X. I. X.
Adi VII. Maggio

Del Conseglio
Nostro di
Pregadi

Non puoi incantar li da:
cij e mude, se non alli
suoi tempi ordinarij, ne ri:
ceuer dalli condutori alcu
na summa di danaro inanzi
ch'entrano nelle detti dacij
se non auerai espresso ordi
ne del Conseglio nostro di
Pregadi.

In materia che
delli negotij Publici
non si possa scri:
uer a' Priuati

M. D. X. X. I.

A di XVII Maggio

Del Conseglio

Secreto di

Dieci

℞

Ti è ancora prohibito poter scriver per alcun modo over far scriver ad alcuna persona delli negotij a te commessi overo che aspettano al Stato Nostro, ma solo scriver debbi alla Signoria Nostra sotto pena de ducati cento et di immediata privation del tuo Reggimento.

Et tutto quello che intenderai spettar all'onor di Venezia,

overo conoscerai trattarsi al contrario per tue lettere quanto più presto potrai ne lo auuiserai.

In materia che non si possi far gratia delle condanason de' rettori

Alli: D. X. X. L. L. L.

1522 xxiii Febraro

Del Conseglio Nostro di Diece

Non possi alcuno delli Rettori nostri far gratia delle condan: nason de' rettori, ne permetter che siano deponate le querelle e

quelli che contrafaranno in:
correranno in pena delli delin
quenti e li Scrittori in termine
di mesi sei debbano per li Provv:ri
notori e Patroni all' Arsenal
esser mandati debitori a Palazzo
di detta pena, nè possano esser
depenati se prima non averanno
il bollettino sottoscritto per quelli
Proved:ri e Patroni, che si ritrovas
sero nella Terra di aver sodis
fatto quanto paveranno debi
tori.

In materia di dar noti
tia alli Provv:ri alla Sani
tà della peste, che fosse
nella sua Giurig:
:ditione

M. D. XXVIII.
Adi XII Luglio
Del Conseglio
Dotoro di
Pregadi

Che subito che veniva il caso
che Dio ci guardi di peste nel
la Giurisditione a te commessa
sei obligato di dar notitia di
giorno in giorno alli Proved.ri
alla Sanità di tutto quello che
vi fosse di morbo nel tuo ter
ritorio come in ciascun altro
luoco, che tu intendessi, che
fosse infetto sotto pena de du:
cati cento de quali sarai pos:
to debitor à Palazzo per darli

Provedittori alla sanità se così
mancherai di fare.

In materia de'
banditi

M. D. L. X. X. I.
Adì v. Agosto
Nel Conseglio
Nostro di
Dieci

Che sebene qualunque altra
parte in questa materia dispo
nente sia presa et dichiarito
e così s'habbi a publicar in q̃ta
Città, et in tutte le altre
Terre et Luochi nostri da Ter
ra, et da Mar, che tutti li

banditi indistintam.te et quelli
che nell'auenire saranno
banditi cosi per li Consegli et
magg.ri vostri come per li Rett
tori debbano immediate con=
fessir alli bandi loro, et in
quelli perseuerantem.te obbedir
alle loro condannationi, il che
se non faranno, et saranno
trouati nelli luochi prohibiti
a loro per la forma delle loro
condannationi, possino impune=
mente offesi, et morti con il
medemo premio alli interfet
tori che haueranno quelli che
li presenteranno viui.

In materia che li
monetarij che saranno

condannati non pos:
sino scuodersi li
membri con
danari

M · D · X · X · X · I · I ·
Adi XV · Maggio
Nel Conseglio
Nostro di
Dieci

Essercerai che in qualunque
condannason, che faranno li Ret
tori nostri contra li monetarij
in pena corporal non cui si
possi metter che essi moneta:
rij possino per alcun modo
redimersi con danari non ostante,

cui fosse

ui fosse altro in contrario
di modo che li monetarij con
dannati com' è predetto non
possino redimersi con danari
sotto le pene contenute nel
la parte di questo Conseglio
rinovata la parte nel resto
1473 e tutte le altre parti
che parlano de' monetarij.

In materia che li
banditi non possi:
no esser accettati
in Casa, ne' ac:
compagnati

M. D. X. X. X. I. I.
Adì xxvi. sett.re
Del Conseglio

Decreto di
Dieci

È stato preso nel Conseglio No:
stro di Dieci che qualunque
persona ricetterà alcun ban
dito in Casa, over in Villa
per più d'un giorno over
in altro luoco così di gior
no come di notte over
l'accompagnerà con arme
over senz'arme nelli luo
chi prohibiti per la forma
delle loro condannationi an
corche li fosse congionto in
strettissimo grado di paren:
tella quello che lo ricette
rà, caschi in pena d'over

bandito per anni cinque
di quella Città e territo
rio e quindeci miglia ol
tre li confini, et pagar
debba lire cinquecento di
piccole alla Camera della
detta Città et similmente
chi quelli che accompagne
rà e che quelli accuserà gua
dagni lire ducento delli
beni de' delinquenti se no sa
ranno, se non delli dana
ri della Signoria nostra e
se li predetti condannati
romperanno li confini, et
saranno presi, star debba
no anni uno in priggion
serati et ritornino al

bando ex hoc toties quoties.
Item ordinarai la parte
nova nel Conseglio nostro di
Dieci adi 19 Zenaro 1532: in
materia delle pene statui
te contro li biastematori la
qual parte trovarai in q(ues)ta
ma Cancellaria.

In materia della
pena statuita a quel
li che compreranno
cose litigose

M · D · X · X · X · I · I · I ·
Adi XX Aprile
Del Ill(ustrissi)mo Magg(io)r
Conseglio

s'anderà parte che salve le
leggi et ordeni sopra ciò dis
ponenti et a questa materia
non repugnanti sia statui
to et preso che se alcun No
bile o Cittadino e suddito nos
tro della Città di Venetia
e di tutte le Terre e Luo-
chi nostri e cadaun altro
sia chi esser si voglia com
prerà cose litigose così
mobili come stabili volendo
la lite così facendo patto
dell'espeditione overo farà
patto di diffenderla avendo
in fine parte della Cosa
della cosa acquistada o da-
nari o pagamenti farà ogni

altro patto in caduno al-
tro modo così avanti comin-
ciada la causa come dopo
cominciada e non finida, così
di stabile come di mobile et
danari et qualunque altra
cosa che dir o immaginar
si possa sotto alcun color o
ingegno, cada alla pena di
bando di questa Città et
di quella Città e luoco dove
avenne commesso tal delitto
per anni cinque et se fosse
nobile nostro non possa per
detto tempo aver beneficio
officio conseglio o altro reg-
gimento et debba pagar du-
cati trecento il terzo de quali

sia dell'accusator, uno delli
Avogadori nostri di Commun
overo del Rettor di quel luo
co dove fosse commesso il delit:
to et l'altro terzo dell'Arse:
nal nostro et se' sarà Cittadino
overo Accusato non possa
parimenti per anni cinque
ne in questa Città ne in
altro luoco del dominio
nostro haver officio o beneffi
tio alcuno ne meno acceso
compagando similmente ducati
trecento come di sopra, et
cadauna conditione, scritto
patto con la bocca, come in
scrittura siano cassi, e nulli
et di niun valore come se

dati non fosseco ritornando
il tutto nel suo pristino sta
to ne sia obligato al uen
ditor restituir cos alcuna
à quello che auesse compra
to la lite e similmente
cadaun atto seguito et fatto
di tal sorte fatto auanti
la presente parte s'intenda et
debba esser tagliato et nullo.
Item osseruarai la pte presa
nel Conseglio nostro di Pregadi
adi 11 Zenaro 1534 in mate:
ria delle lettere di possesso
de beneficij Ecclesiastici la qual
parte trouerai in questa
tua Cancellaria.

In materia della

pena statuita
a' quelli, che uen:
deranno alcuna cosa
più d'una uolta

M: D: .. x. x. x. v. i:
Adi xxix Maggio
del Mco Maggr
Conseglio

Grandissima parte, che nell'auue
nire, se si trouerà alcun, che
habbi ardimento tal fraudolente
e detestanda operatione di uen
der alcuna cosa più di
una uolta si in questa Città
nostra, come in ogni altra
Città et luoco nostro da Terra

et da' Mar. detto quel tale over tali poxendosi aver nelle mani imediate conosciuta la verità, star un' anno in priggione serrato, e di pagar lire trecento di piccoli da esser divisi per metà fra l'accusator et il Rettor, che farà questa essecutione, e poi compito l'anno della priggione siano banditi per anni sette di quella Città, e Territo rio dove sarà l'abitation sua, et anco dove saranno li beni condutti se' veramente sarà absente, citato però prima, et proclamato sia bandito per anni sette com' e

detto et li suoi beni siano obli-
gati alla lire ottanta da
esser dicimi ut supra, et l'
eccell.mo in questa Città sia
commessa all'officio nostro
dei Caracceni li quali sotto de
bito di sagram.to occorrendo
simili casi siano obligati ad
unguem farla osservar senz'
alcuna gratia, dono, o' remis
sion, et nelle luochi di fuori
alli Rettori nostri di quelli
li quali auuto tal notitia
ad intelligenza d'ogn'uno
farla publicar et reggistrar
nelle Cancellarie loro.
Item osservarai la p.te presa
nel Cons.o Ill.mo di Pregadi adi

xi febraro 1538. in materia
di quelli, che si accogliono per
sentar per via di gratia
la qual parte trouerai in
questa tua Cancellaria.

In materia del la:
sciar condur le
biave a Venetia

M. D. X. X. X. X.
adi. xxi. luglio
Del Conseglio
[illegible] di
Dieci

Sei tenuto, et obligato lasciar
venir a Venetia tutte le perso
ne, che volessero condur per

quel distretto biave et altre
mercanzie à Venetia liberam.te
et senza impedim.to alcuno pa:
gati però li soliti datij.

In materia delle
pene statuite con:
tro delli Falsarij

M. D. X. X. X. X. I.I.
Adì ult.o Novemb.re
Del Ser.mo Magg.r
Conseglio

L'anderà parte che se alcun in
questa Città e distretto o in alcun
luoco o terra nostra si da parte
da Terra come da Mar deponerà
o farà deponer dolosamente il

falso in alcuna causa così
civile come criminale, farà
produrrà o farà produrre alcun
instrum.to o scrittura falsa
sia per qual minima causa
et importantia esser si voglia
gli sia tagliata la man dir
ta e la lingua a pieno, sì che
non possa più parlare, se
ueramente la causa sopra
la qual haverà deposto o fatto
deponer il falso fatto produ
to o fatto produr alcun in
strumento scritto o scrittura
falsa sarà tale che importi
la vita dell'huomo, sì in libe
rarlo dalla morte come in
aiutargliela volerà dar indeb.

ramente. all'ora, q.le sia taglia
ta la testa, e questo non os
tante alcuno statuto legge
ordine, o privileggio di quel
luoco, dove fosse comesso il
delitto al quale in questa parte
tantum sia pienam.te et toto
derogato.

In materia che li Rettori
al ritorno dei loro Reg
gimenti portino in
nota all'Avogaria
li banditi per li
loro Reggim.ti

M · D · x · x · x · x · i · i · i
Adi x Decembre
Nel Cons.o X.ci

di dieci con la
Zonta

L'anderà parte che tutti li Rettori nostri, si da parte da Terra come da Mar siano tenuti al ritorno dei loro Reggimenti portar in notta tutti li banditi nel tempo delli suoi Reggimenti con li nomi, e cognomi loro, e con la colpa del suo delitto, et espression giorno, et del bando, et quelli dar in notta nell'officio dell'Avogaria nostra di Commun dove siano tenuti li doi nodari principali a tener due libri, uno per quelli

di Terra Ferma, et l'altro per
quelli da Mar, notar tutti
essi banditi sotto pena de
ducati cento per cadauno
da essergli tolti per cadauno
delli Capi di questo Conseglio
et applicati all'Arsenal.
Et la presente parte sia posta
in tutte le Commissioni delli
predetti Rettori.

In materia che non
possa esser condan-
nato alcuno alla
Galea per minor
tempo di mesi
disdotto

M. D. X. X. X. V.

Adi xxv. Maggio
Nel [illegible] Mag.r
Conseglio

L'andera' parte, che per aucto-
rità di questo Conseglio sia
preso, che dove nelle dette
deliberationi si dice, che tutti
li Rettori nostri da Terra et da
Mar, et similmente li Mag.ti e
Conegli di questa Città debbano
condannar li delinquenti a' vo-
gar al remo in cattena et co-
me in quella [illegible] si debba
de cetero gli detti Rettori, Mag.ti
et Conegli nostri possino condan
nar li delinquenti in loco d'[illegible]
[illegible] di bando, priggione,

in fine et altre condannationi
che meritaneno circa pena in
morte, in negar al remo alla
catena per quel tempo, che à
loro Sig.ri parerà, non potendo
esser condannati per minor tempo
di mesi disdotto.
Ne' possano gli detti Sig.ri Magg.ri
Conseglieri et alcun di loro deputati
per le dette loro condannat.ni e
quelli che condanneranno in galera
salario ouer emolum.to alcuno più
di quello che li sarà deputato per
li Prouv.ri e gli tre deputati so:
pra l'Armar non derogando
per la presente parte della deli
beration fatta nel Magg.r Cons.o
li 25 Prou.e passato in materia

delli ladri d'esser puniti per
li 11.ri di notte con tagliarli
l'orecchie, et il naso, acciò siano
meglio conosciuti, alli quali
11.ri di notte sia anco aggionto
libertà oltre la detta punitio
ne di poter anco condannar
di vogar al remo alla catena
in galea per quel tempo che
li piacerà, rimanendo nel res
to la detta deliberatione de
20 Maggio 1542. nel suo vigor
e robbor in tutte l'altre
parti sue, dovendo la Sig.ria
nostra tener debito di saspa-
mento far dar à quella la
debita essecutione.

In materia che li

Zeroni

7

Rettori non possino
tener a Battesimo
o' Cresima figli delli
sudditi a loro Reggim.ti
com'e' anco proi
bito a' suoi Cu:
:riali

M. D. x. x. x. x. v. i.
Adi xviii Maggio
Del Conseglio
Nuovo di
Pregadi

L'andera parte che per auttorità
di questo Conseglio sia deliberato
che alcun nostro Rettor Prov.r
o' altro Rapp.te nostro, che per

tempore si ritrouerà in alcun
Reggimento così da Terra come
da Mar, ouero alcuno della
Corte, et famiglia sua non
possa tener, ne far tenere
per se, à Battesimo ouero à
Cresima nel Reggimento suo
ne in altro luoco figlioli
di alcuna persona, et sia
chi esser si voglia sotto pena
de L. 400 da esser tolta per
cadauno delli Auogadori no-
stri di Comun senza altro
Conseglio à quelli, che con-
trafaranno all'ordine presente
delli quali siano dati ducati
cento à quello che darà in
denontia da esser tenuto secreto

et il restante sia diviso giusto la forma delle leggi nostre. Et sotto l'istessa pena non possino li Rettori nostri, né cadauno della Corte et famiglia sua tuor per compare alcuno a Battesimo, o Cresima delli proprij loro figlioli che sia della Terra, overo Territorio del loco dove si ritrovassino in Reggimento.

Et la presente parte sia posta nelle Commissioni di tutti li Rettori.

In materia della pena
a quelli che commette-
ranno alcun delitto
in questi luoci

M: D. X. X. X. X V. I I.

Adi xxvi Luglio

Del Conseglio

Dotto di

Pregadi

Essendovi parso che per auttori
tà di questo Cons.o sia preso, et
fermam.te statuito, che li delin=
quenti che nelle Chiese, et Cimite
rio sacro, et parimenti nelli Tempij
e Luoghi sacri delle Città, Terre
e Luoghi del dominio nostro così
da Terra, come da Mar commette=
ranno alcun delitto per il quale
debbano esser puniti di minor
pena che di bando, o' di servir
alla Galea in cadena per el

tempo, che alli Rettori, et Giu-
dicenti nostri parerà conue-
niente alla Giustitia secondo
la qualità del delitto, et oltre
tutte le altre pene siano te:
nuti, et astretti alla sodisfa:
tion, et spesa, che si farà per
reconciliar la Chiesa, et luochi
consacrati da loro violati, et
profanati com'è conueniente.
Item osseruarai la parte presa
nel Conseglio nostro di Pregadi
adi 4 settembre 1549: in materia che
li officij, che saranno rinonciati
in mano delli Rettori, l'elettion
spetti alli successori, che si
elleggeranno doppo il tempo
della rinoncia, la qual parte

trouerai in questa sua Can=
cellaria.

In materia che li
Cingani non possino
stare nelli luochi
del dominio suo

M . D . L . C .
Adi xxi. decemb.re
Nel Conseglio
nostro di
Pregadi

L'anderà parte che per autto=
rità di q.sto Cons.o sia commesso
a tutti li Rettori nostri di terra
Ferma, che per l'avvenire per
modo alcuno non debbano far

più patenti, ne' in voce dar
licenza ad alcun vagabondo
di porci venir à transitar
nel dominio nostro ma' che in
termine di giorni dieci debbano
al tutto mandarli fuori delli
Territorij loro, ne' per l'avveni
re se gli possi per modo alcuno
dar licenza, se non per delibe
ratione di questo Conseglio.

In materia che li Ret:
tori non impediscano
alcuno che trovvà
comprar biave per
condur à Venetia.

[illegible]

Adì XXV. Agosto

Del Cons.° X.ci
di Pregadi

L'Andrea piacere che alcuno delli
Rettori nostri non possa sotto al
cun pretesto impedir quelli che
vogliono comprar nelli territo
rij loro biave di qual sorte si
voglia per condur in questa
Città nostra, sotto pena de' du:
cati cento per ogni fiata
che contrafaranno al presente
ordine nostro. ......
Item osservarai la parte presa
del Cons.° X.ci di Pregadi a di
11 decemb.e 1552. in materia
de' contrabandi: ogli et saponi
la qual parte trovarai in q.to

sua Cancellaria.

In materia che li Rettori non possino condannar li delinquenti in pena corporal, e pecuniaria

M. D. L. I. V.

Adi ult.o Agosto

Nel Cons.o Ill.mo di X.ci con la Zonta

Sia preso che non si possa per alcun Rettor nostro ne Magg.to di q.ta Città far alcuna condannation per la quale se condani alcuno in bando, pa:

lia, priggione, o' in altra
pena corporale, o' veram.te in
loco delle predette pene in
summa alcuna di danari, ne' che
condanne alcuno in danari et
so' in bando, priggion, galea,
o' altra pena corporal insie
me con rilevation di gravis
sima' debbano far tal sentenze
lice si come per Giustitia li
parerà, o' in danari solamente
o' veramente in altre pene
corporal secondo li casi, che
occorreranno, acciò che quelli
si sentissero aggravati, et che
si possino appellar, per le Leggi
nostre possino in l'appellatio
ne andar alli Giudici, o' Giudi.

o' Criminali secondo la quali
tà delle sentenze che saranno
fatte.
Non doverà però intendersi
quando alli Giudici paresse di
far che alcun offeso fosse
rifatto di qualche suo danno
per quanto importasse il dano
sì che con pena pecuniaria
non si possa accompagnar
pena corporale con risservation
di grazia, et appellandosi alcu
no delle sentenze delli pre
detti Rettori, et Magg.ri non si
possino esequir esse senten:
ze se non dai giorni doppo
fatte in questa Città et fuori
giorni quindeci in Terra Ferma

et da Mar dentro del Golfo mesi doi, et fuori del Golfo mesi quattro acciò che il condannato abbia tempo di poter andar al Giudice di appellatione.

Essendo nettamente assolto alcun accusato non sia astretto a pagar spesa alcuna sotto pena di privatione delli suoi officij à tutti quelli parte cipanteco di tali spese eccettuando le condannationi de proclami del contrar sonni le quali si possono permettar con danari, non dovendo però li offitiali di cui attione alcuna parte et ogni sentenza

e l'atto che si facesse contra
l'ordine presente sia di niun
valor, e li Capi di q.sto Cons.o
o li Sccusadori di Comun alli
quali sarà fatta conscienza
debbano tagliarli senz' al:
tro Conseglio sotto debito di
sagramento.
Et la copia della presente par
te sia mandata alli Rettori
nostri, et posta nelle sue Com
missioni et etiam nelli Capi
tulari delli offitij di q.sta
Città, a finche le sia data
la debita osservatione.

In materia che non
possa esser condannato
alcuno alla galea

per più tempo
d'anni dodeci

[illegible]

Adì XV Genaro
Nel Cons.o Ecc.mo
di Pregadi

L'anderà parte che per autori-
tà di questo Cons.o sia preso, et
fermamente deliberato, che de
cetero per qual si voglia Reg-
gimento nostro si da Mar
come da Terra non si po-
ssa esser condannato alcuno
a vogar in ferri nella galia
de condannati per più tempo
che per anni dodeci, il qual

tempo computa l'amontare
delli denari, che haveranno
ricevuti, si farà molto più
lungo, restando ferme tutte
quelle altre condennationi che
nelle parti de' condannati è
dichiarito, nel qual tempo e la
Sig.ria Ser.ma goderà dalli condannati
riceverà quel beneficio e ser:
vitio, che ricava il beneff.o di
dette galee et li condannati con
la speranza di haver da finir
una fiata il tempo delle loro
condannationi serviranno più
prontamente et con l'animo più
quieto.

Della qual deliberatione ne
sia dato notitia alli Magg.ri di

questa Città, et alli Rettori nostri da Terra, et da Mar et sopra nelle Commissioni de successori.

Item osservarai la parte presa nel Conseglio nostro di Pregadi adi 16 Genaro 1558. in materia che le sententie delli condanati alle galee debbano esser fatte con l'alternativa la qual parte trovarai in questa Cancellaria.

In materia che li Rettori facino le sue sententie con l'alternativa

M. D. L. X. I.

Adi XXI

Adì xxi Zugno
Del Conseglio
[illegible] di
Pregadi

L'andera parte che sia aggion
to alla deliberat.e sopradetta de di
14 Gen.o 1558 che tutti li Secret.
ri che nell'avven.e non faranno
le sentenze con alternative
debbano esser mandati debi:
tori a Palazzo dalla Camera
nostra dell'Armam.to de d.ti 10 per
ogni fiata che contrafaranno
non potendo esser depennati
se prima non averanno quelli
interam.te pagati. e qto per la
spera che si fa in rimandar li

condannati alli Giudici loro
primarij, perche li commutino
la pena della galera secondo
le leggi, quando però dalli
cinque nobili nostri deputa
ti sopra le galere, dò condan:
nati saranno conosciuti inha
bili, essendo di più detti [illegible]
tori al nostro loro obligati
andar all' offitio dell' Arma:
mento, et farsi far fede sotto
scritta almeno per uno delli
Provveditori nostri di quello
d'haver esseguito l'ordine pre
detto e presentandola poi al
fed.mo seg.r nostro Alvise Zambon
deputato alle Voci la quale se
da' detti [illegible] non gli sarà

presentata non gli possa dar
quello che' fatto il bolletino
d'andar a Capello:
Et della presente deliberatio
ne sia dato auiso a tutti
li Rettori da Terra et da Mar
et registrata nelle Commissioni
per la total osseruantia sua.
Item osseruarai la parte presa
nel Conseglio nostro di X.ci adi
8 Mazo 1563: in materia che li
Rettori et Rappresentanti nostri
non mandino alcuno alli Capi
del Cons.o nostro di X.ci se prima
non gli auisseranno la causa
che gli muoua a mandarli la
qual parte trouerai in questa
tua Cancellaria.

In materia che non possa esser speso il danaro deputato alla Cecca.

M. D. L. X. X. V. I. I.
Adi XXII. Maggio
del Cons.° delli
di X.ci con la Zonta.

Et da mo' sij preso, che non possi esser scritto ad alcun Rettore, che non scrivi in alcun modo, o' ordine, che si gli dia delli danari spettanti alla Cecca nostra se non per questo Cons.° et se fosse scritto

sotto parole generali che ha-
vesse a dire di ogni sorte di
danari spettanti ad essa Cassa
come di sopra, le quali non
si possa ordinar, ne disponer
se non con parte special di
questo Conseglio.
Di che ne sia dato [illegible]
a tutti li Rettori nostri et pos-
ta nelle Commissioni de' successori
accio che così sia da cadauno
di essi inviolabilmente osservato.
Item osservarai la parte presa
nel Cons.o Ill.mo di X.ci con
la Zonta adi 23 Agosto 1577
in materia di banditi, che
rompendo li Confini fuggiono d'
un Territorio nell'altro, la

qual tutte trouerai in q[ues]ta

tua Cancellaria.

Del tuo ritorno à

Venetia consegnerai

al Cons[iglio] di dieci

le scritture secrete

M · D · L · X · X · V · I · I ·

Adi iv. Mazo

Del Cons[iglio] sop[radet]to

di X[ci]: con la

Zonta

Et quando tornerai à Venetia sei

tenuto di presentar per Inuen

tario alli Capi del Conseglio

di X[ci]: tutti li tuoi reggistri

lettere, et altre scritture Publiche

in materia secrete se ne accusi
alcuna per sorte che spettasse
al stato, e ciò sotto pena di
repulsa, privatione di tutti
gli officij, e beneficij nostri.
Doverai ancora tenere a parte
tutte quelle lettere, e Commissio
ni secrete, che ti saranno date
così da questo Conseglio come
dal Senato, et similmente quel
lo che riceverai in dette mate
rie secrete.
Item osservarai la parte
presa del Conseglio nostro di
Dieci adi 7 Marzo 1581: in
materia delle lettere di posses
io de Beneficij Ecclesiastici la
qual parte osservarai in questo

tua Cancellaria.

La materia che li processi ad inquirendum siano presentati alli Avogadori nel fin del Reggim.to

M. D. L. X. X. X. I. I.
Adi XXIV Marzo
Nel Ser.mo Magg.r Conseglio.

Tutti li processi criminali formati di novo di qualunque ad inquirendum nel tempo del suo Reggimento sei tenuto in termine di giorni quattro, doppoi che sarai gionto a Venetia presentare

dar alli Avogadori nostri di
Commun, non tenendo appresso
di se, ne facendo tener alcu
na copia se non le condan
nationi scritte ordinatam.te
in un libro il quale sia la:
sciato alla Cancellaria del suo
Reggimento sotto le pene a se
o suoi Ministri contenute in
detta parte.
Item osservarai la parte presa
nel Cons.o di Pregadi
adi 18 ottob.e 1595: in materia
che li Rettori non possino dar
danari anticipati a stipendia:
ti, et a salariati la qual parte
troverai in questa tua Can
cellaria.

In materia delli
due soldi per lira
che si devono seder
de contrabandi e confis:
cati per le Conservide
(?)

M. D. C. X. X. X. X. V. I.
Adi XXII. Febraro
Nel Conseglio
Nostro di
Pregadi

L'anderà parte che il Mag.co
delle Conservide della Zecca
aver debba in avvenire di tutti
li contrabandi che dal p.mo di
mazo pross.mo in poi saranno es
pediti, così per li Conseglj Magg.ri,

et officij di questa Città come
da' qual si scoglia Rettor Rou.^ri
o' altro Giusdicente di ogni
qualità et conditione del Stato
nostro di Terra Ferma soldi
due per Lira et il medemo
haver debba di tutte le con-
fiscationi che si faranno da
cadauno di sopradetti Magg.^ri Con-
segli Rettori et Giusdicenti in
cadaun luoco non compreri
però li beni de' ribelli.
Et per l'essattione di questo
danaro sia concessa auttorità
al Collegio di poter di tempo
in tempo dar quelli ordini
et far quelle provisioni che
saranno necessarie onde le

Monache possono con
seguir il frutto della presente
gratia senza diminutione ò
fraude alcuna.
Item osservarai la parte presa
dell' Ecc.° Coll.° con l'auttorità
dell' Ecc.° Senato adi 10 Marzo 1593
in materia dell' essat.ⁿ delli
due soldi per lira concessi alle
povere Convertide della Zuecc-
ca, la qual parte trovarai in
questa tua Cancellaria.
In materia de' ban-
diti et relegati.

M. D. C. X X X X V I I.
Adi XVII Zugno
Del Conseglio

Dostro di
Dieci

L'anderà parte, che sia fatto
publicam.te proclamar sopra le
scalle di S. Marco, e di Rialto, che
dal giorno presente in poi ve:
nirà, o' manifestarà alli Capi
di questo Conseglio alcun ban
dito, o' relegato, così da q(ue)sto
come con l'auttorità di
esso, come da' altri Consegli
et da' Rettori di fuori et
Magg.ti di q(ue)sta Città, il quale
stij et camini in Venetia,
et suo distretto con far saper
insieme in che luoco egli
abbi ricapito, oltre l'ord.o to:

nuto secreto, capitato, che sij
il reo nelle forze, per mero
suo, o' per opera della Sereniss.a
conseguiva immediate beneficio
di liberar un bandito, o' rele
gato di bando, o' relegatione,
eguale, o' inferiore alle sue
condanationi di quelli che sta:
vanno per l'accusa sicenti
insieme con le taglie, et es:
sendone piu taglie, a' scielta
la taglia maggiore giusto le
leggi contro poi quelli, et
sia di qual conditione esser
si voglia, che consteva haver
gli dato ricapito, o' favore
in qualunque modo si deb:
bano eseguire le leggi altre

ricettare in materia di
quelli che dano ricapito
a' banditi.
Et se il bandito che aueua
contrafatto al bando capi:
terà nelle forze, sia esse:
guito contro di lui la
sua sentenza, ma non po:
tendosi auere siano esseguite
contra di lui le pene in ma
teria di contrafation di bando.

In materia che li
Rettori debbano Pu:
blicar le sentenze
che faranno nelli
luochi Publici

M. D. L. X. X. X. X.

Adì VIII Luglio
Del Conseglio
Rosso di
Dieci

Per levar molti inconvenienti che seguono d'intorno alle Publicationi delle sentenze che vengono fatte dalli Rettori nostri così da Terra come da Mar.

L'anderà parte che non possa per l'avvenire alcuno delli Rettori nostri così da Terra come da Mar far publicar le sue sentenze nella Camera come si è accostumato di far fin'ora.

mai potere esser sententia-
tiano publicate nelle luo-
chi publici ne s'intendano
esser valide se non saranno
state publicate com'è predetto
dovendosi mandar la copia
della presente parte a' retto-
ri rettori per la sua inviolabile
essecutione, et da' quel-
li poi reggistrata nelle loro
Commissioni.

in materia de' bani:
dicti et delegati

M. D. C. X. X. X. X. IIII.

Adì XVI ottobre
Del Cons.o di
Dieci

Acciò che la parte presa in questo Consegl.o à 17 giugno pross.mo passato in proposito di purgar questa Città e suo distretto dalli banditi e relegati che ardiscono venire, e prattticare in quella et nei contorni abbia più facile, et inviolabile la sua essecutione, sia dichiarito conforme alla mente di esso Conseglio che quello, ò quelli che hanno acquisto ò averanno in vigor di detta parte voce, ò facoltà di liberar banditi di bando eguale, ò inferiore ancorche quello, che si accerca à liberar non avere li requisiti

delle Leggi alle quali in
tal caso non sia sottoposto.
Item osservarai la parte
presa del Cons.o Ill.mo di X.ci
adi 16 febraro 1598: in ma
teria che alcun Rett.r Gent.
così da Terra come da Mar
ne meno altro Capit.o Reg
gimento o Rapp.to Magg.to Ill.mo
non possa senza ordine e
spresso di detto Cons.o conceder
salvi condotti, ne assicurar
per qual si voglia tempo
ne in tutto, ne in parte
alcun bandito per questo
o per altro Conseglio o Mag
gistrato di questa Città, o Rettor
di fuori sotto le pene, e con

ditioni convenute, nella
presente parte, et li salui
condotti, ouero assicurationi
de' bandiati in qualunque
modo fatti da loro, siano
nulli, e di niun valore,
come fatti non fossero, mà
siano essequite contra di
loro le sue sentenze. La
qual parte trouerai in questa
Cancellaria registrata.
Parimente osseruarai la par
te presa nel Cons.º di
Pregadi a di 10 feb.º 1598: in
materia de' luochi boschiui
tanto piantati, come pascO
liui. La qual parte trouerai
registrata in q.ta tua Cancellaria.

In mat.a

In materia della
riscossion del
danaro

M. D. C. L. L.
Adi XXVI Decembre
Del Consiglio
Doroteo di
Pregadi

Gli denari nuovamente, che si
mandano dalla Cecca nostra
et da altri officii, Maggistrati
di questa Città a' Rappresentanti nos
tri da Terra, e da Mar per pa
ger armate, militie, e qualcun
que altra spesa da farsi per
conto della Signoria Nostra si debbano

consegnate in gruppi ben con
ditionati e bollati con sigillo
di S. Marco e delli Corrieri e de
nostri per causa de' quali pas
serà l'espeditione di sue da:
nari, et con le fatture inclu
se, dovendo essi Rappresentanti
nostri far li pagamenti nel
le medesime valute sotto
pena contrafacendo di perder
il danaro in altra valuta
esborsato a' dieci per cento
di cadauna sorte di valuta
da' esser dato all' accusator,
qual sarà tenuto secreto et
oltre di ciò saranno Publi
cati nel Magg.r Conseglio.

In materia che li

Rettori non possino
concieder salui
condotti

M· D· C· L· C· L·
Adì XX decemb.re
del Conseglio
Nostro di
Dieci.

L'anderà parte che tutti li
salui condotti che sono stati
di tal modo concessi fino
al presente giorno da Rettori
nostri a qual si voglia per
sona bandita da questo Cons.o
di qual si voglia sorte di
bando, ouero con accennit

ò per delegatione di esso et
medesimam.te dal Conseglio di
40 al Criminal tutti s'inten:
dano tagliati et annullati
come se fatti non fossero
et occorrendo proclamar al
cun bandito come di sopra
uolendosi esso presentar deb
ba per il bando che hauesse
hauuto da questo Conseglio
ò con l'auttorità ò per de
legatione di esso far diman
dar il saluo condotto à detto
Conseglio nostro di dieci
solamente e per li bandi
del Cons.o di 40 al Criminal far
ricercar il saluo condotto à
detto Cons.o di 40 al modo che

da' esso venir osservato et si
per l'avvenire alcun Rettor
concederà contro la forma
della p'nte parte alcun
salvo condotto a che si sia
oltre l'esser nullo cadi esso
Rettore in pena de ducati
mille da' esserle immediate tol
ti per cadauno de' Capi di q'sto
Cons.° et Avogad.i di Commun
giusto la parte di q'sto Conseglio
sotto li .. Nov.e pross.mo passato sia:
no privi li Cancellieri che
notaranno li detti salvi con:
dotti di poter essercitar più per
anni dieci Cancellarie et quello
che haverà havuto il salvo
condotto da' qual si voglia

Ghetto, et andarci à presentarsi
ressi ancor egli preso, et one
gudeva la sua sentenza come
ritrovato nella fontione del
suo Confine.
Tutti li presentati fin' ora
contra la dispositione della
presente parte, alle prigioni
di qual si voglia Ghetto, ò
Capp.ⁿⁱ non sono abbino termine
otto giorni di tornar alli
loro bandi doppo la publicat.ⁿᵉ
fatta in qsta Città, dovendo
esser fatti compagnar dalli
ministri di dove fossero sta
ti leccati.
Et della presente deliberatio
ne sia mandata copia

a tutti li Rettori nostri da Terra, et da Mar, et sia mandata in oltre le loro Commissioni per la sua debita osservanza.

In materia delle
lettere di possesso
de' beneficij
ecclesiastici

M. D. C. V.

Adi x Zugno
del Conseglio
[illegible]
Pregadi

L'anderà parte che si come in quella del 1581 parti

solamente e' statuito che al ritorno di cadauno delli Rettori in questa Città non possino andar à Capello se non porteranno fede di esser la detta parte inviolabilmente e com'è conveniente eseguita sarà loro irremissibilmente prohibito l'andar à Capello.

Et dà mo' sia preso che con l'autorità di questo Conseglio sia espressam.te commesso al Sd.mo Hier.mo Barbaro Reg.to deputato alle Voci che debba puntualm.te osservar circa l'andar à Capello delli pred.ti Rettori quanto per l'anted.ta

cause et stabilito sotto irre:
missibilmente pena della pri
vation del suo Carico.

In materia della
ricevuta del
danaro

M · D · C · V ·
Adi XXVII Settembre
Del Conseglio
Rogato di
Pregadi

Che così dalla Cassa nostra
come da' tutti li Maggistrati che
hanno Carico di espedir danari
a' Publici Rappresentanti nostri da
Terra, et da' Mar per pagar

militie armate per garni-
cioni e per qualunque altra
spesa da farsi per la sicurez-
za nostra, siano per lette-
re di quel Magg.to che ci
accetta il carico inviarci essi
danari in groppi bollati e
ben conditionati, ed a cui rap-
presentanti nel modo istesso
che per la sudetta parte
1602: 26 settembre si dichia-
rò, non potendo per alcun
modo, nè sotto qual si vo-
glia pretesto imaginabile
esser consegnati li denari Pu-
blici in groppo, o fuori de
groppo a persone particolari
in questa Città per esser dati

a' detti Appontanti et questo
per ovviare a' quelli incon
venienti che si intende alle
volte occorsi per tal
causa, si che la medesima va
lutata d'argento secondo ch'è
data fuori della Cecca ca
rico ad' essi Appont.ri notori
li quali sono le medesime
pene dichiarate la suddetta
parte debbano far li paga=
menti nell' istessa valuta
che riceveranno e non altra
sorte di valute.
Item osservarsi la parte presa
nel Cons.° Ecc.mo di X.ci adi 14 no
vembre 1605. in materia
de' Caviali de' Secchori da Secca

et da' Mag.ri la qual parte
trouerai in questa tua
Cancellaria.

In materia delli due
soldi per lira sper:
tanti all'i Hospe:
dal della Pietà

M· D· C· V· I I I
Adi v· Aprile
Del Conseglio
Nostro di
Pregadi

L'anderà parte che a Gloria
del Sig.r Dio et ad honor Pu:
blico per conseruatione de
così esemplare et pio Luoco

sia concesso all'Hospedal
della Pietà il medesimo che
a' 26 febraio 1596 fu concesso
al Monasterio delle Conuertite
de della Zudecca, cioè che il
detto Hospedal della Pietà
auer debba nell'accrescere
di tutti li contrabandi che
dal p.mo di Maggio pross.mo in poi
saranno spediti così per
li Consegli Magg.ti et officij
di questa Città come da
qual si voglia Rettor, Proued.r
o' altro Giusdicente di ogni
conditione dello Stato Nro
di Terra Ferma soldi due
per lira da esser estratti da
tutto il cauedal, prima che

si faccia altra discussione et
il medemo et nell'istesso
modo aver debba di tutte
le confiscationi che si faranno
da ciascheduno de sopradetti
Magg.ci Conseglii Rettori et Giusdicenti in cadauno luoco
non compresi però li beni
de' ribelli.
Et l'essecutione di questa
parte sia commessa libera con
certa auttorità al Collegio
di poter di tempo in tempo
dar quelli ordeni et far
quelle provisioni che saranno
necessarie onde l'Hospedal
sud.to possa conseguir il frut
to della presente gratia

Avogadori nostri di Commun
per li medemi casi et per
li altri dei Conseglî Maggri.
di caccia [illegible] et dei Reggi
menti di fuori di aver
fatto dar essecutione alle
sentenze che saranno fatte
contra li rei predetti et con-
segnati nelle forze di qsta
Città con obligo quando
li Capi et Avogadori useiranno
di Maggrato di dover portar
una fede gl'Avogadri delli
Nodari ruinacij dell'Avogaria
et li Capi delli Seglij di qsto Conso.
di aver nel loro tempo ese-
guito il pnte ordine conse-
gnando al Serenmo Barbaro

regg.to depputato alle Voci et
suoi successori senza la qual
non le sia fatto il bollettino
ne possano andar a capello
per modo alcuno ne esser
ballotato in qual si voglia
offitio Reggim.to Consig.o o Colleg-
gio potendo ogn'uno far la
conscienza di tal trasgressione
et l'eccell.mo resti nulla et
di niun valore sotto pena
al reg.o deputato alle Voci che
contrafacesse di privatione
del suo Carico e di pagar del
suo le taglie contenute nel
le sentenze delle precedenti
come di sopra la qual pena
sij immediate mandata ad

essecutione contra di lui
per ogni uno delli Avogadori
nostri di Comun senz'altro
conseglio.
quanto poi alli retenti et con-
segnati nelle torre dei Sig.ri
di fuori, non debba il Seg.o de-
putato al carico dello essec-
gar ad alcun Rettore, il sotto-
tino di uno delli Nodari
primarij dell'Avogaria di aver
fatto essequir le sentenze
contro tutti li banditi ri-
tenti sotto li loro reggim.ti do-
uendo tutti li Rettori al loro
ritorno in qsta Città portar
alli Nodari predetti una fede
delli Cancellieri delli Rettori

medesimi sottoscritta dal Esattor
suo Collega, overo suo succes-
sore con giuramento che
siano state esseguite le sen-
tenze come di sopra.
Oltre di ciò li Esattori che
non esseguissero le sentenze
siano mandati debitori à
Palazzo di quanto importas-
sero le taglie di quelli
banditi retenti contro li
quali non havessero esseguite
le sentenze.
Ne possano li Capi di questo
Cons.o dar licenza ad alcuno
che non haverà osservato
come di sopra sotto pena
al Seg.o deputato alle Voci

come è sopradetto ma in caso
che il detenuto supplicante di
esser veduto, overo si appellasse per disordine, abbia
tempo quindeci giorni di presentare la sua supplica sem=
pre che voglia esser veduto
et poi due mesi a farsi espedire da poi la sua detentio
ne doppo il qual tempo non
si possa, ne dalli Capi, ne dalli
Avogadori uniti, e separati
conceder proroga di sorte alcuna, ma debba immediate
esser essequita la sua senten=
za con li modi, strettezze e
pene alli Capi Avogadori, ser=
vi, et Segretario che si contengono

nella presente deliberatione.
Restando li Rettori nella
Giurisditt. de' quali fosse ver
tento alcun bandito far es
seguir le sentenze sotto tut
te le pene sopradette.
Che la presente parte non
possa esser derogata in con
to alcuno imaginabile nè
alterata riformata in:
terpretata ò dichiarita se
la parte non sarà posta
e presa con li cinque sesti
delle ballotte di q.to Cons.o
Che sia mandata a' tutti
li Rettori da Terra et da
Mar et posta nelle loro
Commissioni per l'avvenire

relegata persona di qual si sia
glia conditione, et per qual si
sia Conseglio, Reggim.to o Publico
Rappresentante, o Magg.to sempre
che haveranno fondata notitia
che alcun relegato nella sua
Giurisdic.e sia partito dalle
confini che li sono prescritti
debbano farlo publicar nelli
luochi soliti incorso nella pe
na del bando et altro come
dall' istessa sentenza et dalle
leggi in tal proposito, e parti
colarm.te disposto dando im
mediate con lettere avviso
alli Capi di q.to Cons.o con la
copia dell' istessa Publicatione
la qual sia medesimam.te reg

cui sarà fatta anco publicare
in questa Città à notitia di
cadauno potendo nondimeno
inanzi tale publicatione essere
li trasgressori delle leggi et
loro relegationi fuori delli
confini immune offesi et morti
con li beneficij e taglie à
captori ò interfettori che dal
le leggi sono prescritti.
Et la presente parte sia man
data alli Rettori dove si tro
vano relegati et posta nell'
avvenire nelle Commissioni di
tutti li Rettori da Terra et da
Mar per la sua debita osser
vatione.

In materia de sponsalitij

87

e nascimenti dei
Nobili che seguo:
:no di scuoi

M · D · C · X ·
Adi XV decemb.re
del Conseglio
nostro di
Dieci

Che essendo tenuti li Nobili
nostri habitanti in qsta Citta
et quelli che habitano anco
nelle Terre dello stato nostro
dar in nota alli Avogadori
nostri dei feudi li nascimenti
et sposalitij che seguono nel
la loro Iurisditione nel ter:

mine d'un mese man:
dando il processo poi alli
Avogadori di Comun et co-
me nelle Leggi istò: l'is:
tesso sia statuito che faci
no li Rettori a' quali nasces
seco nel Reggimento alcun
figliolo e seguisse alcun
sposalitio, facendo formato
il processo nel termine so:
pradetto per il Collegio loro
e Rettori civili non avendo
Collegio se non da' suoi Can
cellieri secondo alcuni han
no osservato di fare et su:
bito mandar essi processi alli
Avogadori nostri di Comun
predetti. dovendo poi con li

Nobili come era detto
nel termine di un mese
doppo il ritorno suo a Ve
netia dar in nota elli
nascimenti et sposalitij all'
offitio dell'Avogaria et
far la prova solita et or
dinaria in detto offitio.

In materia de
galeotti sforzati

. D. C. X.

Adi XIX Febraro
Nel Conseglio
Nostro di
Pregadi.

siano espressamente obligati

tutti li Rettori di Terra Ferma, come anco li Magistrati di questa Città niuno eccettuato mandar li condannati alla Camera dell' Armamento et à Capi da Mar ò sopra Comiti: si come à gra ue pregiuditio del seruitio Publico et del particolare è stato da certo tempo in quà contro la forma delle Leggi introdotto sotto pena alli Capitanij, ò Cancellieri che li accompagnaranno de ducati dieci per testa, et li Officiali d'esser condannati di doi mesi in galera con li ferri alli piedi, et altre

tanto alli Squerini, overo
officiali che li riceveranno
contra l'ordine sopradetto.
Et della presente deliberatio
ne ne sia mandata copia
a tutti li Capi da Mar sopra
Comiti, et a quelli officiali
di questa Città, et Reggim.ti
di fuori che hanno Criminali
acciò che a cadauno le sia da
ta la debita essecut.e et por
ta anco nell'avvenire
nelle loro Comissioni sotto pena
al Cl.mo Flam.o Barbaro deputa
tato alle Voci che facesse l'
espedit.e delle Comissioni sopra d.e
senza q.ta parte de d.ti 50 per
cadauna da esserli irremissibil

mente tolta da cadauno delli
seguenti Rmi deputati
al Collegietto.
Item osservarai la parte presa
dal Cons. Rmo di Pregadi adi
in ott. 1611 in materia che
non si possa far incetto alcu
na sopra animali bovini
dell'Istria, et della Terra Ferma,
la qual parte troverai in
questa tua Cancellaria.
In materia che li Retori
non possino liberar al
cun confinato in
prigione se non pas=
sato il tempo della
sua condanna
M. D. C. X. I.

Adì xiii Febraro
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

Ch'alcun gratiato che non possa
de cetero nessun Rettor che
tornerà dal governo delle
Città e Terre nostre andar a
capello né esser provato ad
alcun offitio, Cons.o Magg.to o
Reggim.to se non prova con le
altre fedi e bollettini ordinarij
una fede con giuram.to di
man propria del Rettor suo
collega et del suo successore al
[illegible] nostro seg.ri alle Voci di
non haver liberato alcun con

ginato in priggione così in vi
ta come à tempo nell' av:
uenire della sua condan
na espresso et dechiarito, ne
possono li Conseglieri ò Capi
sotto debito di sagramento come
der ad alcuno, che non por:
tarà la detta fede licenza
di andar à Capello ne di esser
provato come di sopra sotto
nessun color, ò pretesto ne
per uno ne per più Conseglieri
et sotto pena al segl. alle Vo
ci desputato di perder il suo
salario di anno uno sempre
che attentasse circa il presen
te ordine nostro ne possa la
presente parte e non superia

interpretata, alterata ne' fatto
di essa gratia ad alcuno se
non con li cinque sesti di
questo Conseglio.
Et la presente sia mandata
a' tutti li Rettori nostri da Terra
quale la facino reggistrare nelle
loro Cancellarie e da' quei a' die
tro sia posta nelle Comissioni
di tutti li Rettori da Terra
suddetti per la sua debita esse:
cutione.
Item osservarai la pñte parte
del Cons.° Ill.° di dieci adi 13 Zu
gno 1615 in materia di quanto
hanno da' osservar li Capitani
Prov.ri Genali Ambas.ri Rettori et
altri nel scriver lettere la qual

gate trouerai in questa
sua Cancellaria.

In materia de li:
cenze de' roveri

M · D · C · X · I · X ·
Adi p.mo Zugno
Nel Conseglio
nostro di
Dieci

Debbano anco li Rettori nostri
da Terra Ferma nelle Cancellarie
de' quali saranno nell'avvenire
registrate licenze di tagliar
roveri al ritorno loro da Regg.to
portar copia autentica al Mag.to
nostro dell'Arsenal del regg.to:

tro di ricever le dette li
cenze con l'ordine descritto
nella presente parte.
Se' possano esser lasciati
andar a Capello se' non por
teranno una fede del Coadiu:
tor deputato alla formation
de' processi de' nouizi sottoscritta
dai Rmi e Patroni el segr.
deputato alle Voci nella quale
si vedi chiaro che abbino por
tato in quell' offic. copia del
registro delle dette licenze
de' nouizi.

In materia de' Nuovi
Abbati et altri sup:
periori de' frati
e monaci

M. D. C. X. I. X.

Adì xiv settembre

Del Conseglio

nostro di

Pregadi

Vi commettemo col Senato che
nel tempo avvenire non dob-
biate in alcun modo permet
tere che sia admesso al Cari
co di Prior Abbate overo
altro superior di qual si vo
glia Religione de' Frati ove
ro de' Monaci overo di alcun
altra Congregat.ne il quale non
sia suddito et confidente nos
tro nato nel nostro stato.
Et questo nostro volere

et esequirete

essequirete puntualm.te voi e
vostri successori in ogni Monast.rio
del nostro Reggim.to et lo fa:
rete capitar a' notitia col
mezo de' Lettori secolari o' con
altra maniera che vi parerà
si che in ogni modo la p.nte
nostra commissione habbia il suo
intiero effetto com' è ferma
volontà et intentione nostra.
Et della ricevuta et essecut.e
delle p.nti ci darete auiuiso.
Et sia il presente ordine regist.o
nelle Commissioni di tutti li
Rettori et essequito in q.ta
Città nel modo che parerà
al Collegio nostro.

In materia delle fede

che devono portar
li Settori delli tal
di delle Casse

M. D. L. X. I. X.
Adì XVI ottobre
Fra gl'Ecc.mi
Consiglieri

Gl'Ecc.mi Consig.ri occorrendo ben
spesso alcune difficoltà per occa
sione delle fedi che sono portate
da Settori di aver fatto pagar
alli Consig.ri Camarlenghi le Casse
del loro maneggio et essi Consig.ri
et Cam.i di averle saldate per
le difficoltà con le quali si in
troducono fuori tali fede e neces-
sario

ssetto anco per servitio Pu:
blico stabilire la forma
apuento accioche e cui d'appr
presentanti sapino in che mo
do si devono portar al Seg.o
alle Voci ricevole onde hano
sue SS.rie Ecc.me terminato che
le fedi che doveranno portar
li Rettori al Seg.o alle Voci di
aver fatto saldar le Casse et
di Cons.ti e Cam.i di accelo sal
dare precisam.te siano fatte nel
modo infraj.to ne' in altra
maniera siano da esso Seg.rio
accettate ———

Per li Rettori ———

Si fa fede per la Mag.ca Camera
di ... come il N.H.S. ... mentre è stato

in Soggiun.to ha fatto di tempo
in tempo saldar tutte le Canti-
nuina eccettuata alli Cimi-
tig.ii (conforme alle leggi in
quorum fidem (.
Data li (.
Sottoscritta dal succes.re over Col-
lega et dal Ministro distinta:
mente senz'alcuna borrciatura
et senz'alcuna eccettione.
Per li Conseglieri
Camarlenghi, e
Salinieri

Si fà fede per la Mag.ca Camera
di (come il Cl.mo (mentre è stato
in q.ta Città ha saldato di tempo
in tempo intieram.te tutte le

Pena di cadauna ragione per
sua Sig.ria Ill.ma essercitabile giusta
le Leggi. in quorum fidem &c.
Data li &c.
sottoscritta dal Rettore et dal
Ministro distintam.te senza alcu
na abbreviatura, et senza alcuna
eccettione.
La qual forma con la presente
Terminat.ne sia fatta stampare
et mandata à tutti li Rettori
da Terra et da Mar dove sono
Camere, perche la facino inti
mar à quelli Ministri, et reg:
gistrar, et anco sia de cetero
posta nelle Commissioni delli Ret:
tori per la sua inviolabile
osservatione.

In materia del paga-
mento del danaro
della limitatione

M · D · C · X · X · I
Adì xxi Agosto
Nel Cons.o Ecc.o
di Dieci

Che la parte presa in q.to Cons.o
di 19 Agosto pass.to in materia
del pagam.to del danaro della
limitatione debbi pagarsi alla
Cassa di esso Cons.o sia aggionto
et dichiarito che tutti li Nobili
nostri che si ritrovaranno di fuori
sì da Terra come da Mar hab-
bino termine giorni quindeci

Del Conseglio notoro di Pregadi adi 26 ottobre 1623. in materia della restitutione de Toleri e Ferdinandi la qual p͞te trouerai in questa otea Can: cellaria.

In materia delli due soldi per lira delle con: danne spettanti all'Hos: pedal della Pietà Con: uertide et Accademia de' Nobili

M. D. C. X. X. V. I. I.

Adi v. Agosto

Del Conseglio Notoro di Pregadi

Tanderà parere che debbano li
Rettori di Terra Ferma e Magg.ti
di questa Città et Dogado con:
tar prontamente et di tempo
in tempo l'intiera portione
di tutto il danaro delli soldi
due per lira delle condan
ne contrabandi confiscat.ni
et altro che per le Leggi sono
tenuti corrisponder alli detti
Luochi Pij et Accademia alli
Cassieri di quelli siano obli
gati di tutto tener distin
to et particolar conto douen
do insieme darli et assegnar
li la portione di ogni et
qualunque sorte di robba che
fosse stata dicuita per con:

trasatione ò in altra ma
niera come anco doverà
per qual si sia accordo ò
condanna che fosse fatta
sotto nome di proclami stan:
gade in cere ò altro esser
sempre del tutto intieram.te
estratto li sudetti dieci soldi
per lira acciò sotto questi
pretesti non venghi pregiudi
cato alli predetti fuochi.
Li esattori dovranno
continuar à portar la fede
al seg.o alle Voci al loro
ritorno delli reggimenti
ò uscite dalle Cariche obliga
te à questo pagam.to di
aver intieram.te esequito la

presente deliberatione co le
leggi in questo proposito.
Et l'essecutione della pre
sente parte sia comessa alli
Reformatori nostri del Studio
di Padoa, et Aggionti sopra la
detta Accademia.

In materia della con:
segna che deve esser
fatta seu Inventario
delli Rettori delli Pa:
lazzi delle loro
habitationi

MDCXXVII.
Adì XXV Settembre
Nel Conseglio
[illegible]

Pregadi

Et

s'anderà parte, che per l'avvenire ogni volta, che si cambierà alcun nuovo Rettor o' altro Publico Rapp.te il quale habbia o' Palazzo ò altro Luoco di ragion Publica per sua abitatione debba sempre riceverlo in consegna particolare dal suo precessore il qual sia obligato di farli la detta consegna in scrittura con Inventario et nota distinta et particolare di tutte le cose come appunto si osserva nelle Locationi et consegne delle Case private fra quei particolari,

che sono accurati e diligenti
nelle cose loro. Dovendo delli
predetti Inventarij esser fatte
due copie sotto cadauna delle
quali debbano sottoscriversi di
propria mano così il Rettore, ò
Publico Rappresentante che facia
la consegna come il successore che
riceverà la detta consegna una
delle quali copie dovrà restar
di là et reggistrarsi in quella
Cancellaria et l'altra di esse co
pie d'Inventario et consegna
sottoscritta come di sopra debba
portarsi di quà al Seg.o alle Voci
il qual sia obligato conservarle
tutte in una filza separata
et non possa del certo lasciar

andar à Capello alcun Rettore ò altro che ritornasse dà Loco dove fosse Palazzo Publico come di sopra se non gli sortirà effettuarm.te l'Inventario et consegna auttentica fatta come di sopra al suo successore.
Et della prima volta in poi che sarà stato dà cadaun Loco portato di quà l'Inventario intiero possa nelle altre susseguenti occasioni di cambio del med.e Regg.to esser in ciò supplito col portar al med.o reg.to alle voci una fede sottoscritta dal succes.re di esso affermi di aver avuto la consegna in con formità del primo Inventario et se alcu na cosa vi mancasse debba esqui

mento nell'istessa sede altrim.te
s'incorra, rimanendo egli debitore
per la consegna del detto.
Et da' noi si aggiunge che della
presente deliberat.ne sia mandata
copia in cadauno dei [illegible] [illegible]
che con la debita essecutione.
Et sia registrata anco nelle
Comissioni de' Rettori.
Item osservarsi la parte presa
del Consiglio Minore de' X.ci adì
17 Maggio 1682. in materia de'
duelli e disfide à combattere la
qual parte trovarsi in questa
sua Cancellaria.

In materia della conser:
uatione de' Beni Eccle:
:siastici

M. D. L. X. X. X. IV

Adì XVII Zugno

Del Conseglio

Rotoro di

Pregadi

L'anderà parte che sia alla deliberat.ne del Senato di detto gior no aggionto quanto segue che non possa alcun Nodaro far Instrum.to di Livello, censo, ò al tro simile ne' possa esser dato danaro sotto qual si voglia titolo ne' meno di cambio ò ad interesse sopra beni eccle= siastici senza precedente licenza del Senato al qual s'intenda sola= mente riservato el haver dette licenze

che non

che non possono esser concesse
se non con li tre quarti
delle ballotte, ne possano esser
dalli Rettori nostri, ne da al-
tri Publici Rappresentanti in qual
si voglia modo date, in pena
alli Nodari che contrafacessero
et a quelli che girassero parti-
ta alcuna di cambio dell'im-
mediata privatione del carico
loro restando nullo et invalido
ogni instrumento fatto et par-
tita girata senza la detta li-
centia del senato la qual debba
esser reggistrata sotto simili in-
strumenti et sotto pena a quelli
che dassero sotto qual si voglia
titolo denari ad interesse di cambio

per sè ò per interposta persona
sopra beni Ecclesiastici dipendi
ti dal Capitale et un terzo altro
ad arbitrio, il quarto da esser
dato all'accusator, il resto ap=
plicato alla Casa dell'Arsenal.
Che la presente sia notificata
al Prior de' Nodari per la sua
debita essecutione, et alli
Giazzionati de' Banchi et per
il medemo effetto sia publicata
in questa Città, et mandata à
tutti li Rettori da Terra et di
Mar, acciò che sia publicata et
intimata à tutti li Nodari dove
non sono Priori de' Collegii de'
medesimi dove si attrovano et
alli ministri de' Banchi et sia

registrata nelle Cancellarie et
anco nelli Banchi di questa
Città et altrove dove si pagavano
danarij.
Item osservarai la parte presa
del Conseglio Nostro di dieci adi
19 decemb.re 1633. in materia che
l'appellationi di denaro à gl'offici
e suoi parenti et attinenti siano
riscosse tutte in ogni luoco con
le aggionte la qual parte troverai
in questa tua Cancellaria.

In materia dell'Elemo:
sine per li santi luo:
chi di Gierusalem

M · D · C · X · X · X · V · I · I
Adi XVI decembre

Del Conseglio
Rosso di
Pregadi

La pietà della Signoria nostra
hà concesso con parte di questo
Conseglio di 9 Genaro 1633 a tutti
li Sappientanti da Terra et dà Mar
di concieder il Venerdì Santo doue
si predicherà una cerca per l'
onore et servitio del Santiss.mo Se-
polcro et de gl'altri Luoghi di
Gierusalem et come in essa la
quale si rende molto degna di
qual si sia ordine per l'effetto
del publico valore però.
L'anderà parte che alla Commis
sione delle Cerche sudette sia

aggionto l'obligo á quei Spettori
che repatrieranno di portar fe
de delle Camere di aver fatto
portar in esse li danari delle
medesime cerche di tempo in
tempo et altre fede del Pro
veditor alla Cassa de gl'ori
et argenti deputato á ricever
il danaro della scdetta ra:
gione che sia stato inviato
ó da loro portato in questa Città
senza le quali fedi non siano
lasciati andar á Capello.
Et sia la presente reggistrata
nelle Commissioni di tutti li Spet:
tori et nella polizza di tutti
li oblighi loro.
Item osservarsi la parte presa

nel Cons.° Ecc.° di Pregadi adì
28 Decem.re 1690: in materia
delle condanne de' Pettori la
qual parte trouerai registrata
in questa Cancellaria.

In materia delle
Cancellieri che vanno
con Rappresentanti
nostri

M · D · C · X · X · X · X ·
Adì 7: Luglio
nel Conseglio
Ecc.mo di
Pregadi

Importante il carico de' Cancellieri
che vanno con Rappresentanti nostri

matrimonio et servate le altre conditioni disposte dalle leggi in pena di ducati cinquecento alli Rappresentanti che operassero diversamente, et al forastiero che l'essercitasse di anni cinque di priggione.

L'essecutione di che sia commessa alli Avogadori di Commun et a' cadauno de' Rappresentanti nostri et sia reggistrata nelle Commissioni de' medesimi.

Item osservarai la parte presa del Conseglio nostro di Pregadi adi 12 decembre 1641: in materia delle condanne applicate all'Hospedal della Pietà, et altri

Giuochi Lij, la qual parte stroue
vasi in questa sua Cancellaria.

In materia delle con:
danne applicate all'
Hospedal della Pietà
et altri Giuochi Lij

MDCXXXII
Adì xi Giugno
Nel Conseglio
Rosso di
Pregadi

Fu da questo Conseglio delibe:
rato 1621: il Decembre che per
qualche sollevo del poverissimo
luogo della Pietà di questa

Città come anco da' tutti
li Deputanti di fuori di
qual si voglia grado dello sta
to nostro da Terra, et da
Mar, Giudicenti, et altri
rettori li aggionti di sol
di due per lira di tutte
le condanne pecuniarie di
qual si voglia sorte niuna
eccettuata, et altro, come in
essa parte, et perche pare
che alcuni sotto diversi pre
testi, o' che le condanne sia
applicate alle Città, o' Com
munità, overo sinistramente
interpretando la deliberatio
ne predetta, tentino d'impedir

l'essecutione di questa Re
Publica volontà.
Sia preso, e dichiarito che à
caduun Pub.co Rapp.te dove
farà bisogno sia espressam.te
commesso che senza admetter
oppositione, ò eccettione in
contrario debbano riscuoter
e far riscuoter à chi specta
li soldi due per lira di
tutte le condanne di qual
si voglia natura et altro
et quella tramutar giusto
la deliberatione predetta
in qualunque in tutte le
sue parti resti pienam.te
conseguita [illegible] Pub.ca

rissoluta volontà.

Et la presente sia stampata.

Item osservarai la parte

presa del Conseglio Ill.mo

di dieci adi 23 Genaro 1649

in materia de Curiali de

Rettori la qual parte troua

rai in questa tua Cancellaria.

In materia che nelle

vertentioni che vo:

gliono fare li Ves:

coui di alcun

secolare prenderai

licenza dalli

Rettori

M. D. C. L.

Adì XII Zugno
Nel Conseglio
Dorsoro di
Loregadi

D

È uso antico, e sempre prattica-
to appoggiato à decreti et accor
dati che nelle retentioni che
vogliono fare li Vesconi di alcun
secolare, ò regolare Ecclesiastico
il Vescovo fà ricorso al Rap:
presentante per aver il braccio
secolare con dichiaratione delle
persone delinquenti e delle col
pe, et all'ora se gli concede
l'ordine in scritto, perche appa
risce che altri che il Rettore
non concedi à Ministri di

Giurisditione così è osservato in
questa Città et è solito osser
uarsi in tutte le Città nos
tre. Hora intendendo che
in alcuni luochi è peruer
tito questo buon uso non
solo mai sia praticato farsi
una sola generale licenza
per tutto un Reggim.to che
sarebbe in tutto contrarii
et pregiudiciali alla Giuris
dittione et potestà secolare
onde perche si camina da
per tutto per la uia prati
cata auemo deliberato di
commetterui in ogni luoco l'os
seruanza ponctuale di quanto
è predetto et à uoi lo commettemo

In materia delli tre
per migliaro spettan:
ti alla Cancellaria et
Raggionati Ducali

M. D. C. L. I. I. I.
Adi X. Zugno
Del Conseglio
Nostro di
Dieci

A' 26 Zugno 1651 comise il Cons.º
di dieci con termini molto effi
caci et risoluti quali uederete
dall' congionta copia in proposito
delli tre per migliaro spettanti
alla Cancellaria et Raggionati Du
cali, et però se' uiene a' prescriuere

in tutto le Cancellarie non sia
stata reggistrata à memoria
de' successori deliberationi così impor
tanti del medesimo Conseglio.
Vi Comettemo con li Capi di esso
di far la subito reggistrare in
cotesta Cancellaria, quando prima
non sia seguito. onde in avve
nire resti adempita da' tutti
à chi spetta senza lasciar luo
go à scusa o pretesto imaginabi
le, et dell'essecutione avvi
sarete con vostre lettere i
medesimi Capi.
Ol. da' mo. sia comesso al seg.
alle Voci di far porre la pre:
sente deliberatione et quella
del Cons.o di X.ci 26 Giugno 1651

in tutte le Commissioni de' Rettori
così da Terra come da Mar.
Prima osservarai la parte pre
sa nel Conseglio nostro di Pre
gadi adì 14 Luglio 1654 in
materia che li Rettori ritor
nati dalli Reggimenti vadino
in Collegio a dar relatione di
quello conosceranno necessario
di publica notitia, la qual
parte troverai in questa Secreta
Cancellaria.
Parimente osservarai la parte
presa nel Conseglio nostro di
Pregadi adì 15 Marzo 1656 in
materia delle condanne appli
cate all'Hospedal della Pietà
et altri Luochi Pij, la qual

rasse trovarai in questa tua
Cancellaria.

Al D. C. G. X. V.

Illustrissimi et Eccellentissimi
del Conseglio
Sopra di
Biade

Ecc.mi

Per divertire l'inconvenienza
che poteva causare la man
canza delle dovute notitie
nell'espeditione del danaro
che fanno li Rettori della Ter
ra ferma alle Casse di questa
Città furono con deliberationi
di questo Conseglio 6 Nov.re
1646 e 31 luglio 1652 obli:
gati non solo d'accompagnar

con lettere di Publico danaro
che di raccolta in raccolta fosse
stato spedito alle Sed.e Gnē
ma' portato avviso ancora
alle medesime Casse delle
summe che fossero state spese
con Publica permissione e
perche non viene praticata
da' molti de' Redetti Rettori
con perniciosa introduttione di
non spedire il quieto Città
a' ricor. termini come richie
de la convenienza, massime
nelle occorrenze della Guer
ra tutto il danaro riscosso
di ragione obligata ma
buona parte trattener
nelle Camere sino al terminar

della Carica

della Carica, al qual tempo do-
vranno consignare a' lor successori
il medesimo danaro per con-
tarlo alle Casse destinate. Disor-
dine, che può causare pre-
giudicij essentiali non solo
per differire le missioni
al debito tempo, quanto per
che il medesimo danaro può
essere tenuto qualche spa-
tio appresso li particolari con
[illegible] la dispositione di mol-
te Leggi con quelle pessime
conseguenze ben comprese
dalla Publica sapienza, per
il che è chiamato questo
Conseglio a stabilire le regole
più aggiustate per assicurare

cose importanti e giusta ma
teria però non s'obbliga quanto
le leggi e gli ordini. Vedemo:
sia preso che il eletto a:
danno Rappresentante nostro che
anderà alli Reggimenti oue
sarà Camere et a quelli an
cora ne' quali passa l'esat
tione del Publico danaro per
la mano de' soli Rettori sia
obligato nel termine di gior
ni otto doppo le sarà stata
consegnata la Carica far ca
uare da' ministri a' quali
spettano nota autentica e
distinta di tutto il danaro
che nel Reggim.to del suo prossi
mo precessore sarà stato le:

uato dà quella Camera, ò Calle
per riedirlo ai Magg.ri in qua-
lità di qualunque ragione
niuna eccettuata per essere
immediatam.te incaricato al Mag.to
de Regolat.ri alla Scrittura,
dal quale doveva subito es-
ser accusata la ricevuta
quale di fermo sia obligato
il Scrittore portarne notizia
a questo Cons.o con le dette
circostanze e se qualche Sagr.no
mancasse di eseguire la pnte
ordinatione cada nella pena
non portando fede al Seg.rio
alle Voci di accolta eseguita
di non poter andar à Capello
ne ricever il solito bollettino

à tal'effetto.
Resti di più incaricato il Reg.to deputato alle Voci di notar al Mag.to de' sud.ti Regolatori nota di cadauna Sopr'intante che per l'avvenire anderà à qual si sia de' sud.ti Reggim.ti di Terra ferma, per la debita informatione, e mancando per tempo della carica, dovendo li Regolatori alla Scrittura far tenir registro delle sudette note dal Ministro deputato alla Terra ferma, acciò abbi modo di ordinatam.te osservare le ingionte obligationi, sia tenuto il medemo Ministro nel termine di mese uno doppo che

li saranno stati consegnati li
conti sudetti, rincontrarli con
le Casse dove apparisseso esser stati
fatte le sud.e speditioni, con
obligo ancora di presentar fede
al Tribunal de' Capi delle osser-
vatione da esso fatte nelli
sudetti incontri specificando
ogni particolare, così della
puntualità come delli disordini,
tardanze, e pregiudicij, che ancora
in nella diligenza ritrovato
sotto pena della privatione
della Carica, et altro ad arbi-
trio del Cons.o sudetto. Et à
fine restino levate le diffe-
rite missioni del Publico danaro
che per quanti ricevevano

per contare a' Magg.ri di questa
Città, [illegible]
alli Camerlenghi, e Ministri
di far dette consegne, ed a'
Govern.ri di far seguire le rimes-
se del danaro con la
effettiva consegna de' contan-
ti alli soliti Cavallari al
saldo di cadauna Cassa, quan-
do vi fosse danaro sufficien-
te da spedirlo in questa Città
per li Luoghi, e Comunità di
qua dal Menzo, e per li altri
di là dal Menzo doverà esser
spedito il danaro in mancam.to
di sufficiente summa alli Pub.ci
saldi almeno ogni due mesi.
Gl'altri [illegible] [illegible] [illegible], che hanno

esazione sopra Camera dove-
ranno saldare le loro Casse in
conformità delle Leggi e se al-
cuno di continuar la Carica si
trovasse alcuna summa di dana-
ro doverà essere contata di
mese in mese dentro gior-
ni tre doppo l'avviso in gra-
zia del Reggim.to sotto pena d'
ingresso di Cassa.
La qual deliberaz.e doverà esser
aggiunta nelle Commissioni de'
suoi Ill.mi Rapp.ti Rettori che de'
cetero partiranno per le loro
Cariche e farsi registrare nelle
Camere e Cancellarie per la sua
inviolabile osservanza e sia
mandata alli Capi del Consegl.

di dieci per l'obbedienza più pontuale.

Lo stesso sia esequito anco con li Regolatori alla Scrittura anco per la dovuta sua sopra intendenza e per dar quegl' ordini che ricercasse il Pu: blico servitio dove e come occorresse e sia scritto a' tutti li Rettori attuali di Terra Ferma per la sua essecutione.

E da mo' sia commesso alli Rego latori alla Scrittura sudetti far riceder da' quattro Reggim.ti passati per ogni Città di Terra Ferma se' tutto il danaro, così libero, come obligato che fosse stato levato dalle Camere, e Casse

per contar ai Magg.ri in
quella Città se sia stato con
puntualità inviolabilm.te esborsato
ove si conveniva, e sia eseguita
questa importante funtione
necessaria con la maggior cele:
rità possibile, portando di Reg:
gimento in Reggim.to le necessa:
rie notitie al Coll.o nostro
per le più pronte delibera
tioni.
Item osservarai la parte pre
sa del Nostro Maggior Conseglio
adi 19 Genaro 1662. in materia
di appellationi de' debitori del
Publico, così in q.ta Città come
in tutto lo Stato la qual parte
trovarai in q.ta nra Cancellaria.

la materia di così
rilievo al Cons.o di
X.ci e non nei casi
importantiss.mi et al
med.mo numero

M . D . C . C . X . V . I I
Adì p.mo Decemb.e
Del Consiglio
Nostro di
Dieci

Risoluta volontà Pubblica che
la dignità sempre venerabile del
Cons.o di Dieci sia conservata in
quel posto di stima e di rig=
ore che si conviene e che
l'autorità sua grande è tenuta

giurata la verità che fosse
stata commessa, riferendo nuda
mente la sostanza dei casi
importantissimi dove interve
nissero persone Religiose nelle
materie che habbino riguar
do al retto servitio della
Giustitia, al sollievo de' sud:
diti oppressi, et al quieto, e
pacifico vivere senza dif:
fondersi in amplificationi
fatte tall'ora da' Ministri
col solo oggetto di facilitar
il conseguimento delle delega:
tioni per procacciarle maggior:
mente, perche in ogni caso
che fosse scoperta in tale
proposito alcuna mancanza

sarà contro di essi rigorosa:
mente proceduto con puni:
zioni severe. Nei casi di dela:
zioni, o' fatti d'armi da fuo:
co, già le Leggi in materia
di esse concedono a' tutti
i Rettori ampla autorità
onde doveranno esercitarla
senza participazione a' Capi
medesimi che si rendono non
necessarie se non in qualche
caso atroce che richiedesse
maggiore et più speciosa fa:
coltà, ci daremo accesso dili:
gente della ricerca delle
pazienti.
Et però la loro sentenza in:
violabile esecuzione la avrà.

reggistrare in cotesta Cancel
laria come le faremo noi
aggiongere nelle Comissioni de'
Retori tutti, à finche non
possa da' alcuno in qual si
sia tempo pretenderne ignoranza.

Et da' noi s'ia comesso al
Seg.rio alle Voci di far reggis
trar le presenti nelle Commis
sioni di tutti li Rettori da'
Terra et da' Mar sotto pena
non essequendo di privation
della Carica da' essergli tolta
da' ogni uno delli Conseglieri
e Capi senz'altro Conseglio.
Item osservarai la parte
presa nel Cons.o nostro di

Circa adì 17 Maggio 1670 - in
materia di contenere e
altri atti nel Reggimento
e di pagamento di spese à
Curiali e Ministri la qual
parte trovevasi registrata
in questa sua Cancellaria.

In materia del
pagamento del
Danaro della
Limitatione.

M. D. C. L X X I.
Adì XV Aprile
Del Consiglio
Dieci di
Priori

siano in oltre in vigor della
presente deliberatione rinoua
te le Comissioni a' tutti li Pu:
blici Rappresentanti così da Terra,
come da Mar di non do:
uer per l'auuenire sotto
qual si sia pretesto poner
ne' permetter sia posta ma
no nel danaro spettante alla
Cassa di questo Conseglio tan
to di limitatione, che di qua
lunque raggione, ma anzi
far che liberamente di tempo
in tempo gli sia inuiato,
ne possano esser dal Segr.° alle
Voci lasciati andar à Capello
né ballottarsi, se' non gli porte
ranno bollettino del scontro

sottoscritto dal Camarlengo di
questo Consiglio di così haver
puntualmente eseguito.
Item osservarai il decreto pre
so tra' Capi del Cons.o Sestro
di dieci adi 18 Giugno 1675: in
materia della riscossione delli
otto grossi cinque e dieci duca
ti per veo nell'espeditione
de' casi sencabij seodij la qual
parte troverai in questa
tua Cancellaria.

In materia delle esa
ttioni delle sei
per cento destinate
al Maggistrato
alle Aque

M. D. C. LXXVI.

Adi sei Febraro
del Conseglio
Dozino di
Pregadi

Per le difficoltà che s'incon
trano nell'esazione delle sei
per cento destinate all'occor
renze importantiss:me della La
guna s'è con l'unione del
Savio Cassier e Magg:to propij
stabilito di commutar l'imposi
tione di tal gravezza in una
ferma e limitata contributio
ne annuale con proportionato
riparto alle Camere di Terra
Ferma e Magg:to di q:ta Città
Tocca perciò a cotesta Camera

La portione dei denari
e noi ne portiamo la notitia,
acciò procuriate con la perso:
na delle riscossioni far ca:
minar il denaro alla Cassa
del Magistrato alle Acque ove è
destinato. Avvertendovi che
in esecutione di molte pre:
cedenti publiche deliberationi
questo denaro deve intender:
si come riservato, ne' alcun te:
nuto a' parte, ne' diverso in
qualunque forma, ne' in fatto
trasmesso alla Cassa residen:
dono sono le genti a' quali
s'obligato il denaro della
terra et altro riservato. Dicen
dovi per col Senato che al

uostro ritorno non sarà
permesso l'andar à Capello se
non riceveranno il bollettino
del Maggistrato alle Acque
di auer adempito alla mis-
sione della sudetta portione
di danaro così ricercando il
Publico seruitio et il bisogno
urgente della Laguna.
Et da mo' sia commesso al Seg.ro
alle Voci di non lasciar andar
à Capello li Nob.li Sri nel ritor
no da Reggimenti se non por-
teranno fede e bollettino del
Maggistrato alle Acque di
auer fatto passar in quella
Cassa l'intiera portione di
danaro delle sei per cento

che spettava a' quella Ca:
mera giusta il riparto ora
formato.

Item osservavi la parte
presa del Nostro Maggior
Conseglio adi 21 Decembre 1677:
in materia che li Rettori e
Rappresentanti Publici non si
possino partir dalle loro Cari
che la qual parte trovavai
registrata in questa sua Can:
cellaria.

In materia della
consegna de' Reggi
menti

M. D. C. L. X. X. I X.
Adi IX. Marzo

care più con cautele di
nuove obligationi e pene
la certezza dell'obbedienza
et il risentimento de gl'incon
venienti.
S'aggiunga parere che oltre
quanto resta ne' sudetti de:
creti espresso sia giusto et ag:
giunto nelle Commissioni all'Ill.mo
Sig.r la Romagna de Reggim.ti
che in virtù di decreto del
Magg.r Cons.o de' 22 Sett.e 1677 de
ve ogni dieci anni esser el
letto e portarsi in Terra
ferma, d'inquirire con rigo:
rosa formation di processo se
sarà stata da Rettori in al
cuna parte trasgredita la

dispositione de' sudetti decreti
portandone al Senato la
notitia, et al Conseglio di X.ci
li processi per castigo de' tras
gressori, estendendo pure l'
inquisitione contro li Curia
li che non obbedissero à
quanto resta con la presente
deliberato.
Che perciò sij pur rigorosamente
prohibito à Cancellieri et ogni
altro Curiale de' Reggim.ti di
sostituir ad esercitar le Cari:
che loro ne' Reggim.ti tieni
senza l'attualità di Rettori
in pena à medesimi della su
bita privatione della Carica
e di non poter esercitar più

cariche Publiche senza de:
creto di questo Conseglio.
Et la presente sia aggionta
e reggistrata nelle Commissioni
a' tutti li Rettori.

In materia che li Rettori
tempo otto giorni
diano parte al Cons.°
di X.ci de gl' omicidij
che seguirano nella
sua Giurisdit.ne

M. D. C. L. X X X.
Adi XI. settembre
Nel Conseglio
Sotto di
Dieci

Sempre fisso nella mente del

Principe l'oggetto della pre-
servatione de' sudditi deve
applicar con rigore al diver-
timento principalm.te de gl'omi-
cidij che tal volta cagionano
la desolatione dell'intiere fa-
miglie e far il modo che le
persone facinorose e prepotenti
con la certezza d'un potente
castigo si astengano dal com-
metterne. Volemo però col
Conseglio di dieci che sempre
che nelle Città e Giurisditione
a voi raccomandata seguisse
alcun omicidio dobbiate dentro
il termine di giorni otto imme-
diate susseguenti farne distinta
e puntuale a' Capi di esso la

rappresentatione con tutto
quello risulterà dal processo
che si sarà sin'all'hora for
mato onde il Cons.° di Dieci
medesimo col riflesso alla
qualità de gl'omicidij, e alle
circostanze che li haveranno
accompagnati possa, ò con l'as:
suntione de' casi, ò con la de:
legatione dove, e come le pa
rerà risolvere il più confe
rente per il servitio della
Giustitia a sollievo, e consola
tione de gl'oppressi. Al ritor
no nostro dal Reggim.to non
havere lasciato andar a Capel
lo se non portavere con
le altre solite fedi una giu:

rata sottoscritta, dal nostro
successore di aver così pon:
tualm.te esequito e caderanno
in pena irremissibile della
perdita della Carica e di non
potersi essercitar mai più
alcuna Publica in città
loro e ministri deputati alla
sopraintendenza, o formatione
de' processi che procedirano
ad atto alcuno doppo spira:
ti li otto giorni sopradetti
senza la comandata partecci
patione, e per venir in
chiaro di qual si sia trasi:
gressione in tale proposito
sarà da' Capi proceduto conti
nuamente per via d'inqui:

sitione con le forme più ri:
gorose e più accurate per
l'ademp.to di questa risolu
ta Publica volontà facendo
registrar le presenti in cotes
ta Cancellaria per notitia
anche de' successori ministri
onde mai possa da' alcuno
pretendersene ingnoranza.
Et da' mo' sia comesso a' Capi
di questo Cons.o et al Seg.o alle
Voci in conformità.
Item osservarai la parte pre
sa nel Cons.o nostro di Dieci
adì 9 decembre 1682 in ma
teria che li Rettori non pos:
sino far dispense di dacio
et altro la qual parte tro:

ncorsi registrata in questa tua Cancellaria.
Item osservarsi la parte presa del Conseglio Eccmo di Pregadi adi 15 decembre 1691 in materia della proibitione di fabriche, Tombe, o altra permanente memoria et altro a' Publici Rappresentanti; la qual parte troverai in questa tua Cancellaria.

In materia che li Cancellieri siano tenuti far nota nelle speditione de giorni della partenza de casi a' Capi del Consiglio di X.

ser esseto intieramente co:
me si avevanno mandato
a' Capi sudetti tutte le
pene contenute in esso de:
creto e in pena di priva:
tione della Carica e di non
potterne piu essercitare man:
cando a tale pontualità e re
che abbi ad osservarsi intiera
mente questa Publica risoluta
volontà sij raccomandata l'esse:
cutione del presente decreto
alli Capi del Conseglio nostro
di dieci per li processi col rito
et alli Avogadori di Comun
per altri processi tutti quali
habbino facoltà senza altro Cons.o
di levare la pena sudetta.

alli Cancellieri che omettes
sero l'adempimento di tale
necessaria condannatione. E
sia mandata in copia alli
Raccogedori di Comun per
loro notitia, e per l'esse:
cutione al seg.° alle Voci
ancora, perche sij aggionta
nel libro solito darsi delle
Commissioni a' Rettori:
Bene osservarai la prove-
ssia nel Conseglio nostro di
Dieci con la Zonta a di 10
Novemb.re 1564. in materia
de' beni feudali la qual
parte troverai reggistrata
in questa tua Cancellaria.
In materia di dar

relattione in
Colleggio i
Rettori

M. D. C. L. I
Adì iij Novembre
Del Conseglio
Doppo di
Pregadi

Al Prov.or Gen.al a Palma
e simile alli Rettori delle
Città e Fortezze di Terra
Ferma, al Capit.o di
Raspo, Prov.a e Cap.o
in Capod.ria, Prov.r Gen.l
in Dalm.a et Alba:
nia, Proveditor

Generali da Mar
e successori

Quanto fussero al Publico
interesse gli considerava l'eg:
gretto, con cui la providenza
del nostro Conseglio stabilì
in tanti decreti, et in quei
particolarm.te 10 Giugno 1560
7 Giugno 1639 11 Novembre
1639, e negl'ultimi 1651: 5 Ge
naro e 8 Agosto 1654: che
cadauno Sopraintendente doveste
al suo ritorno in questa
Città portarsi nel Colleg:
gio nostro a dar parte di
quanto l'era occorso nel
Carico, e lasciar insieme

vellazione in scarico di
quello conosceu necessario
e di Publica notizia altre
tanto convien credervi
nicisa di Publico detrimen
to che non siasi da lungo
tempo la dovuta essecu
tione alle predette sappi:
sime deliberazioni senna:
mente risoluta però la
Publica maturità che si ri:
sigli inviolabilm.te da cadau:
no il decretato buon uso
mi si accompagnano con le
presenti i due ultimi su:
detti decreti 1651 e 54 che
in sostanza raccolgono la
volontà Publica nella

materia

materia, incaricando non
solo all'attentione e pon
tualità à ciascuna la loro es
secutione à suo tempo
ma dicendovi che abbiate
à far tenere ai Possessori
tutti e Pietre minerali alla
Giurisditione vostra soggetti
avvertendovi che oltre le pe
ne à gl'inobbedienti in cui
incorrerà sarà à cadauno aggion
ta quella de' D.ti 500 V.V. che
doverà ad ogni uno che con
travenisse levarsi senz'altro
Conseglio tanto dal Ser.mo Princ.e
che dà qualunque de' Conseggi
Capi di 40 Savij del Collegio
et Avogadori di Commun, à quali

se darò le presenti in copia
per l'inviolabile loro adem=
pimento.
Et da' mo' sia preso che in
avenire pur queste in copia
al seg.rio alle Voci che detta
tutte publicationi del carico e
di qualunque altro benefi-
cio della Cancellaria ducale
aggiongendole nelle Comissioni
de' Reggimenti nostri non la-
sciando andar a' capello qua-
lunque d'esso doppo il suo
ritorno da' gl' impieghi senza
la fede che come sopra
habbiano adempito d' uno
dei segretarij deputati alle
leggi onde se n' assicuri la

perpetua loro inalterabil
essecutione, rimanendo per
ancho tenuto sempre che giun
ga di Roma alcuno de
Parrocchiani d'avvisarne la
Signoria nostra, et il Nuncio
del Cons.o che si trovava in
settimana; al qual effetto sia
il medemo Reg.mo da Sua Ser.tà
fatto chiamar nel Collegio
et incaricatogli da Sua Ser.tà
medesima il pontual adem
pimento della risolutione pre
sente publica intentione.
M. D. C. C. V. I I.
Adì ix Agosto
Del Conseglio
Notato dei

Pregadi

Alli Rettori da
Terra e da Mar

Dalla prudenza del Maggi:
strato dell' Artellarie e' stato
introdotto un libro sopra
del quale a' Piazza per
Piazza sono seguite note
distinte di tutta l'Artella
ria, polvere et apprestamenti
che si attrovano in coteste
Publiche munitioni, a' fin
che poi restar possa conti
nuatamente operar di tanta
utilità et importanza tro:
viamo opportuno d' incaricare

la diligenza costoro ad'avan
zare di tre in tre mesi
al Magistrato medesimo una
distinta nota di tutto ciò
che gli veniva spedito e
si andava consumando per
necessaria regolazione del
le note che sopra il
detto libro sono state fatte.
Seguito che sia il costoro
ritorno in Patria sarà
preciso obligo loro di
presentar unitamente alla
relazione in conformità
delle Leggi una fede di
aver così puntualmente
eseguito che doverà esser
rilasciata dal Magistrato

dell' Eccellenze.
Del presente decreto sia
data copia a chi spetta
perchè sia registrato nelle
Commissioni di cadaun Rap:
presentante per notizia e
per la sua essecuzione.
VII - D. C - C. V: I: I:
Adì XIII. Genn:
Del Conseglio
Rotto di
Pregadi
[illegible]
Non è men sollecita la dili
genza del Magg:to alle Tavene
nell'estendere tutte le pratti
che per aver lumi accertati
e distinti della Terra ferma

scopri quanto li è stato com
messo di quello sia lodevole
il zelo in rappresentarle la
gravezza de' corsi abusi doppo
la guerra di Candia che
si riflettono alla trascurata
essecutione di moltiplici decreti
Publici quali in ordine al gua
dagno de l'erario de' maggiori
provedeano con regole salutari
alli riguardi della Pub.ca econo
mia nel maneggio che viene
fatto da' Pub.ci Rapp.ti tanto
da' Terra quanto da' Mar delle
munitioni da bocca e da guerra
col rendimento ingiontoli de
conti al ritorno dalle cariche
totalmente neglette di qual re:

quisito non possino andar à
Castello:
Dovendosi però non solo rice=
ver benefficio da' saccij sugge
rimenti del Maggto. ma' a'dar
a' medesimi tutta la mano
e secondar nel tempo steso la
Publica mente sempre portata
alla propria natural vigilan
za, col toglier il progresso ai
disordini quando sono noti.
Gl'insdeva' parre che versando
eccitata l'attenz.e del Maggto.
alli Torrenti a' tutto lo studio
e celerità possibile per rid=
dur a' termine l'impiego del
le sue diligenze nell'incarico
ultimam.te appoggiatoli, sia preso

che salvi e rinnovati li decreti
in materia di rendim.to de' con
ti resti de creto aggionto e
dichiarito che ogni Rappresentante
da Terra e da Mar niuno ec:
cettuato sia tenuto in ter:
mine di dieci mesi doppo il
suo ritorno render conto
al Magg.to alle Fortezze per
quello riguarda fortificationi
e fabriche fatte ogni sorte di
approvisionam.ti militari ricevuti
et altri materiali attinenti:
al med.mo Magg.to con presen:
tar le note autentiche del
ricevuto disposto e lasciato in
luoco al successore.
Lo stesso debba pur far respetti:

-uamente al Mag.to all'Artellaria
per tutto Cannoni, poluere, et altro
di sua inspettione in ordine al
Decreto di 4 Agosto passato all'
Reggim.ti all'Arsenal per armi
Fucili, legnami, e simili, e
niente di meno a quello
delle biaue per biscotti, for-
menti, biade, et altre muni
tioni di bocca, douendo li
Maggistrati suoi instituir li
bro a parte, e far note distin
te di uolta in uolta della
qualità dell'espeditioni che an
deranno facendo per necessario
confronto delle cose.
E perche uario genere di pro:
uisioni uiene bene spesso ami

ricavata dalle Città e Territorij
circonvicini oltre quelle ch'
escono dalla Dominante. doverà
però ogni Appuntatore render
di esse esato conto a' Magg.ri
a' quali spetta la cognitione.
Senza il predetto contrale ex
intiero rendim.to de' conti e
senza le fedi de' sud.ti Magg.ri che
siano stati esequiti non po-
tranno essi nostri Sagg.ri al ri-
torno dalle Cariche sostenute
andar a' Capello, restando tal in-
condenza appoggiata al Sig. alle
Voci sotto pena della privatione
del Carico in caso di trasgressione.
questa risoluta Publica volontà
sia fatta nota a' Magg.ri sud.ti con

la copia della p.nte deliberat.e
e niente meno al S.r Gen.l in Ter
ra Ferma Prov.r Gen.l di Palma
S.r Gen.l da' Mar S.r Gen.l in Mo
rea, e S.r Gen.l in dalmatia con
obligo d'esseguirla e communicar
la con lettere circolari à gl'
altri rappresentanti.
Doueranno pure essi Mag.ti secon
do la ciascha inspettione delle loro
incombenze ricauar cognitioni
da' Rettori, e tener reggistri per
quanto ad ogn'uno spetta di
quello esiste ne' depositi delle
Città Fortezze da Terra e da Mar
per saper come ne' resti disposto
e con mira che siano discoperte
le fraudi che restino ben custo:

diti li Publici Capitali e ripa:
rati in ogni genere li pregiu:
dicij al Patrimonio del Prencipe.
E la presente deliberat.ne doverà
de cetero esser aggionta alle
Commissioni d'ogni Rappresentante tan
to da Terra, quanto da Mar per la
sua inviolabile essecutione.

Mess. Dom. C. L. . V. . P. . L. . L.

Adi ix Zugno

Nel Conseglio

Arsovo di

Pregadi

Alli Rettori della Terra

Ferma della Dalmatia

et Istria e successori.

Intendendosi perciò con sicura-
-to in osservanza delle leggi la
materia gelosa de' Beneficii Tempo-
-rali de' Beneficii Ecclesiastici tutto
che tante volte raccomandata
all'attentione de' Publici Rap-
-presentanti troviamo necessario
d'eccitar vivamente il vostro
zelo all'esteso delle maggiori
diligenze coll'istanze del Decreto
che in copia vi diamo 6 Nov.e
1688 nel quale comprendendosi
varie importanti ordinationi
volemo che lo faciate esatta-
mente eseguire nei luoghi
alla vostra Giurisditione sog-
getti: e mentre dal Decreto 1581
4 Maggio confermato 1605: 11 Zugno

106

e' ingionto l'obligo a' tutti
li Settori di douer nel fine
del Reggimento portar fede
al Seg.º deputato alle Voci
d'auer sequestrate a' beneffi
ciati e Pensionarij contumaci
le vendite e non licentiate
già mai ò per sicurtà ò per
deposito o' sotto altro titolo
se' prima non hanno mos=
trate le Ducali di Possesso in
pena di non poter andar à
Capello cui connettemo di tal
decreto nuouo e sotto le pene
stesse la contraria osseruanza
con il reggistro della presente
a' lumi de' successori.
Et di più sia commesso al Seg.º

alle Voci d'esequir in confor-
mità.

M. D. C. C. X. I.
A dì XXIII Mayo
Nel Conseglio
de' Dieci

L'anderà parte, che salve e
rinnovate tutte le Leggi in
tal materia disponenti e alla
presente non repugnanti sia
ommimamente e risolutamente
prohibito a tutti li Rettori
e Cappitanii da Terra e da
Mar, Ambas.ri e Segretarij niu-
no eccettuato sempre che gli
occorrerà scriver alla Signoria

nostra

nostra, et alli Capi di ques
to Conseglio alcuna cosa
concernente materia Publica
o di Giustitia, o visitarle
con giuramento d'indrizzar
le lettere sotto coperte, o nie
gli d'alcuna persona priva
ta, ancorche congionta di
sangue, o in qual si voglia
carica, o dignità constituita
ma' sodisfare che le ave:
ranno di proprio pugno sigil:
late, e fatta la mentione
sopra il foglio delle stesse
lettere e non sopra semplice
concetta, saranno debbano far
le consegnar a' Corrieri Caval:
lari o' altri che saranno de:

quale apparisca la delibera
tione la vendita la riscossio
ne rendite e spese di ca:
daun dazio seguita nel cor
so del nostro Reggimento con
il confronto dell'ultima an:
tecedente affittanza per ca:
daun dazio con tutta la
distinzione e chiarezza come
rilleverete dal Capitolo che
inserto vi si trasmette.

Segue il Capitolo del
giorno suddetto

Et a' questo sano mentovi dall'
anidua e costante applicatio:
ne de' Publici Rapp.ti dipendei
la consecuzione d'un oggetto

con innovante cade molto
a proposito il suggerimento
del Magg.r che ciascuno
loro di Pubblici Rappresentanti
debbano produrre un foglio
legale e distinto che abbia
a dimostrare la deliberazio:
ne la vendita la riscossione
residui e prezzi di cadauno
dazio seguita nel corso del
loro Reggimento con il con:
fronto dell'ultima antece:
dente affittanza per cadaun
dazio. Ripiego che si è giu:
dicato opportuno con il de:
creto 22 ottobre decorso per
la parte che riguarda li de
bitori in pena di quattrone.

in altro decotico, non
solo alla Camera ma alli
Maggistrati della Domi:
nante.
Per raccogliere il frutto di
così prudente suggerimento
sia però preso che tutti
li Publici Rappresentanti ove
sono Camere della Serenissima
Ferma al loro ritorno in
Patria debbano presentare
al Magg.to de' Reu.ri Reg.ti dell'
Entrate Publiche in sua
il bilancio suddetto formato
con questa distintione et
maniera che viene suggeri
ta. Non possano andar à
capello senza presentar una

uendosi commettere informatio
ni sopra lettere uenute dà
Rettori, ò sopra scritture presen
tate al Tribunal de' Capi et
dà questi rimesse al Conseglio
nelli casi di fuori doue vi
sia Corte, debbano li medesimi
Rettori et tutti li Curiali sotto
scriuere l'informationi di pro
prio pugno, et con giura=
mento sopra delle quali pos=
sa fondatamente deliberarsi
di accettar, ò delegare li casi
come sarà di giustitia con
forme stà espresso nelli pre
citati decreti. Et li Segreta
rij notando tali commissioni
doueranno sempre ingiongere

l'essecutione del presente.
Affine che li Rettori ne' ab
biano la douuta notitia
debba essere trasmessa la
copia di questo Capitolo à
quelli di Terra Ferma doue
vi sono Corti, et ne' sia pur
data copia al Seg°. alle Voci
ad oggetto, che lo inserisca
nelle Comissioni a' tali Ret:
tori che si spediranno in
auuenire.

M. D. C. C. X. I X.
Adì xxix decemb.re
Del Conseglio
Nostro di
Dieci
Capitj omissis

Resti in fine rigorosamente
raminata il decreto salutare
di questo Consiglio di 25 Lu:
glio 1661 che generalm.te eser
citare il termine di giorni
otto doppo il ritorno da'
Reggimenti allo stabilimento
de' conti a' tutti quelli che
tennono nei Reggim.ti stessi
che sono soggetti alla li
mitatione in tutto, e per
tutto come prescrive il de:
creto medesimo, il quale sia
a' tale oggetto dato al Seg.o
alle Voci per essere registra
to nelle Commissioni di questi
Rettori, e sia ad esso aggiunto

che quindeci giorni almeno
innanzi della partenza de'
nuovi Reggimenti da questa
Città debbano li loro Minis-
tri presentarsi alla Corte
non solo per dar l'ultima
mano ai loro conti quali
per l'inosservanza corsa
del detto decreto non fossero
stati per avventura intiera-
mente liquidati ma per
esibire li nuovi pieggi.

M. D. C. C. X. X. I.

Adì p.mo Maggio

Del Conseglio

Decreto di

Pregadi

Alli Gettori delle
Città Principale della
Terra Ferma

Havendo rilevato la beneme
rita attenzione de' Sindici
Inq.ri in Terra Ferma nell'im:
portante vasta materia de'
dazij, hanno rappresentato al
Senato, quanto compisi a' dif:
ficoltare l'assicuranza di quelli
che corrono per conto Publico
le moltiplicità de' contrabandi
e l'indulgenza con che sono
nella loro spedizione trattati:
Meritando però un punto di
tanta essenzialità un disordine

così pregiudiciale al Publico
interesse ci più eccitato, e vivo
tutto compreso, venimmo in deli
berazione di commettere al reg.o
nostro la più esatta e di
ligente attenzione in tene
re in officio cotesti ministri
onde puntualm.te adempiscano
alle proprie incombenze con
fermarli e presentarli alle Cari
che, obligo delle quali sarà
ssi ad essere il d'accudire pron
tamente alla loro spedizio
ne ed all'esecuzione di
quanto prescrivono le Publi
che leggi, estendendo in oltre
a misura de' casi le convenien.ti
formazioni di processo, comunicando

le pene e devenendo a' più
severi, et esemplari castighi
contro li trasgressori. Perche
poi resta il Senato di tem
po, in tempo informata rella
zione dell'adempimento della
sua volontà in tale propo:
sito (che deve si promette
dalla puntualità vostra) do-
vrete voi e successori vos
tri trasmettere al Senato me
desimo e così anche a quel
Magistrato de' Sen.ri Regolat.ri
dell'Ent.e Pubbliche in Zecca
d'anno in anno una distin
ta nota de contrabandi arre
stati della loro espeditione co:
me altresì delli processi che per

tale materia saranno rico:
formati con la dichiaratione
di quelli consumati, et degl'
altri che restaranno giacenti, à
qual non doverà esser più
esibito da cadauno Rettore
per l'ordinario corso del Reggim.to
nel presentarsi che farà al Coll.o
nostro al suo ritorno in Pa:
tria unito alla solita relat.ne
e farà render altra simile
anche all'ora al Magg.to que:
sto senza le qual note
non possi esser lasciato an:
dar a Capello, ne ballottato ad
alcuna Carica, essendo noi di
sommo premura Publica che
con tutti li modi possibili si

presenti da' Publici Rappresentanti
in Terra Ferma l'affittanza di
quei dacij, che corrono per
conto della Signoria Nostra
per poter a' coperto de' discapi
ti e pregiudicij una parte
così essentiale al Publico Pa
trimonio, versa l'attentione
nostra nella più efficace ma
niera eccitata a' poner in
prattica ogni maggior dili
genza per un così importan
te oggetto, frequentando gl'in
canti e maneggiando le perso
ne che crederanno più pro:
prie onde si dispongano ad abbra
cciarli, rendendo poi al Senato
di tempo in tempo la relatione

dell'effetto de' ceatori con gli
che vogliamo confidare unti
e giuratione.
E della presente sia data copia
al Mag.co de' Sen.ri Seg.ri dell'Intr.de
Pub.e in Siena per lume, e
perche debba anch'esso riferire
d'anno in anno a' Publico lu=
me se sarà stato per intiero
adempito da' Rettori della Ter
ra Terna quanto scritto in
proposito de' contrabandi i preg:
critto.
Sia ancor data copia del Capitolo
che riguarda l'obligo delle fedi
al seg.o dalle Voci per sua notitia
et essecutione.
M. D. C. C. X. X. I.
Adi xii Aprile

Nel Cons.o X.ci
di Pregadi

[illegible]

E come di molta importanza
ai riguardi del nostro territorio
riconosciamo il Capitolo XVII della
Terminazione medesima circa la
nota de' debitori da' esibirsi dai
Publici Rappresentanti al loro ri-
torno in Patria in corellazione
al già decretato dal Senato an-
che nell'anno 1711 ne' concede-
mo nuovamente la sua osservan-
za non solo per la Camera
suddetta di Brescia ma per qua-
lunque altra della Terra Ferma
in tutto, e per tutto come dalla

nel Coll.o nostro al loro ritorno
in Patria la nota de' debitori
in conformità di ciò che resta
nella presente prescritto.

M. D. C. C. X. X. I.

Adi IX ottobre

Del Cons.o d.to

di Pregadi

Alli Rettori della

Terra Ferma

Oggetti ben giusti di Publico ser
vitio ricercando che di tempo
in tempo arrivi a cognitione
di questo Cons.o una nota dis
tinta a Camera per Camera d'ogni
natura di debito tanto di rag:
gion di gravezze, quanto de' datij

ed ogni

ed ogni altro genere resta
incaricata a tal effetto l'atten
zione teorica e così de' successi-vi
vi a tempo ad unir nella
relatione solita presentarsi
in Coll.o nel ritorno della Cari
ca stessa una nota di quei
debiti che trovasse all'arrivo
della med.ma e di quelli lascia
te nel partire distinguendo
li à natura per natura con
obligo di portar fede d'uno
delli due Segretarij di q.to Cons.o
deputati alle Leggi di così esser
eseguito e al seg.o alle Voci di non
lasciarli andar a Capello ne pro:
uarli ad alcun Magg.r o Cons.o in
pena altrim.ti facendo di privation

del Carico e d'ogni beneficio
della Cancellaria ducale.
E la presente sia ingiontata à chi
spetta nelle Commissioni de' Regg.ti
medesimi.
M. D. C. C. X. X. I. I. I.
A di 17 decemb.re nel
Cons.o Nostro di
Pregadi
Alli Rettori delle Città
della Terra Ferma ove
sono Camere
Ceterisque omnibus
Osservato poi che si studij d'im
pedire con tutti li modi possi
bili li considerabili resti de' debi
ti che vanno con scandolo sempre
più aumentandosi sop.a il dovuto

pagam.to delle Reb.e gravezze forse per la lusinga che vedono li contribuenti d'ancor a godere gl'effetti della Reb.a indulgenza con la concessione de' quattroni in da loro. V'incarichiamo di dar conto distinto al Senato et al Mag.to de' Sen.ri Seg.ri dell'Ecc.a Reb.e in Zecca di mano in mano che spirerà il tempo di pagarsi cadauna gravezza col don de' venti che vi fossero nella loro esatt.e per poter con tal lume disponervi le conven.ti deliberationi.

E da' voi sia data copia al Seg.o delle Voci del Capitolo che concerne la notitia che dovon trasmet per li Settori dei venti delle Rag.e

gracere, perche sia aggionto
per l'avvenire nelle commissioni
di tutti li Rad.ti Rapp.ti della Terra
Ferma.

M. D. C. C. X. X. I I.

Adi xxx decembre
Del Cons.o Ecc.o di
Pregadi
Alli Rettori delle Città
Capitali della Terra Ferma

Prescrittosi col decreto 22 Aprile 1712
nella più risoluta maniera l'obbli-
go a' cadaun Rapp.te di dover al suo
ritorno in Patria esibire tanto al
Coll.o Ecc.o che al Mag.to de Sen.ri Seg.ti
dell'Ecc.mo Pub.o in Cecca un foglio dis-
tinto e legale della deliberat.e vendita
riscossione, residui, e spese di cadaun

Dazio seguita nel corso del Regg.to
con il confronto dell'ultima ante
cedente affittanza, e con l'altro primo
Maggio usai di rendarne d'anno in
anno una distinta nota de' contra
-bandi arrestati della loro spediz.e e
de' processi per tal motivo formati:
indi al loro ritorno exhibirne
un'altra per l'intiero corso del
Regg.to tanto al detto Magg.to che
al Coll.o Ecc.mo unitam.te alla rellazione.
Ne' credendosi tali necessarie dispo
sizioni eseguite con quelle pernicios
conseguenze al Publico inconvenienze
che sono state riconosciute non os:
tante le comminatorie a' quelli ovvs
curatori di non esser lasciati andar
a' Capello ne' ballotati ad' alcuna

farsa doverno perciò rinovar
ne a' suoi successori l'incari
co di dover ciò puntualmente
adempire al qual effetto neccho
non cada in nessun tempo dimen
ticanza li decreti stessi dove
rà la presente essere unita
alle Commissioni de' Rappti pro
tempore, et essere data copia
al Segr.° alle Voci per lume e sua
essecuzione.

M. D. C. C. X. X. I. I. I.

Adì XIII. Genaro
nel Mag.r Cons.
di Pregadi

In seguito alle condiscendenze be
nignamente accordate dai decreti

di che necessario esprimersi la Pu-
blica volontà, dove il pieno ap-
plauso che se le rende.

Quindecima parte che utile sona-
tuto al felice accrescimento dello
studio il concorso numeroso de'
scolari sudditi, e forestieri, come
non ha' omesso la maturità Pu-
blica, di sempre procurarlo vo-
lendo assolutam.te quanto a' suddi-
ti il condursi a' studj, e conseguir
l'Aurea dottorale in qual si sia
Università fuori della sud.ta di Padova
così pur ora raffermandosi li de:
creti emanati nel proposito quelli
massime 1615: 24 ott.e e 1718: 10 Mar
zo se ne comette l'esecuz.e con:
tinuale a' Rapp.ri conforme alle ducali

che per lume si rimettono in copia
al Mag.to Per assicurarne anzi quei
si porta l'obbedienza essendo a volon
tà costante che abbiano ad aver
effetto le pene statuite mentre
pure s'ordina a' Capp.ni di tenere
si vigilanti per rilevarne con
diligenti inquisiz.ni gl'abusi che insor
gessero, sarà per avviso del Mag.to
rinovar loro frequenti gl'eccita
menti acciò in ogni caso con l'
esecuz.ne delle pene nella maniera
dalle ducali prescritta abbiano a
correggerne li disordini.
Se ben poi fra gl'altri temperam.ti
siasi chiamata la mira del Mag.to
all'esame se convenisse restringer
forse oltre li quattro anni il tempo

prescritta alla permanenza nelle
ditte, turbativa riflettendo con la
propria cognizione alle conseguen:
ze pregiudiciali che in tal caso
deriverebbero, crederei senza inno:
var nel proposito raffermarsi
anzi il decreto 10 luglio 1700
che stabilisce il quadriennio onde
se le presti inviolabile esecuz.ne
Ben richiedendo compenso il disor
dine d'esercitarsi sudditi nella
Terra Ferma, ed anche in questa
Dominante senza il requisito del
Dottorato, o coll'anello conseguito
in stati alieni nelle professioni
del Foro, e Medica.
Sia parim.te presso quanto alla Terra
Ferma che fermi nel suo vigore le

decreti 1668. 14 Agosto e 1703: 29
Nov.: che vietano l'uso delle profes
sioni med.che sopra l'incognito del
Dotorato in Padoa sia prescritto
al regol. deputato alle Voci di inve:
stiti in copia assieme col pnte
nelle Commiss.ni solite rilasciarsi a' ca:
daun Capp.to della Terra Ferma med.a
cui adesso per all'ora resta preci
samente ingionto di farle in ogni
parte esequire dovendo in oltre il
Magist.o ingiongere a' Canc.ri di cadauna
Città l'obligo di tener in libro appo:
tato il reggistro di tutti quelli che
professeranno il Foro, o' Arte Medica
col requisito del dotorato in Padoa
qual reggistro poi presentato a' Capitani
nell'ingresso alla Capitania debba

a' valer loro di lume, per mai
ammettere all'esercitio chi non ne
fosse munito, e per far tener di
tempo, in tempo nota ponduale
de' nomi ch'hà loro dottorato e dove
conseguito a' cognit.e necess.ria del
Mag.to cui sarà per parte l'invi
gilar sempre, onde in conformità
si eseguisca.
Quanto poi alla Dominante dove
per si presente inalso il disordine
rilevando correr per gl'Avocati
la pratica d'abilitarli alla profes
sione del Foro col solo quesito d'un
punto legale nel Mag.to de Conservat.ri
delle Leggi, e per li Medici anco senza
riguardo al dottorato con la sola li
cenza del Mag.to alla Sanità, vieta

a' Sicon conto stabilito che chiunque
averà nell'avvenire applicarsi alle
professioni pred.te debba essere insi-
gnito della Laurea dottorale senza
il qual requisito nessuno possa mai
essere ammesso all'essercizio. Per il
di più poi che nell'uno e nell'altro
proposito suggeriscano li Reffor.ri
rimane il punto della scrittura
rimesso respettivam.te à Mag.ti pred.i
de Conservat.ri e alla sanità perche
pur essi aggiongendo il proprio senti-
mento possono stabilirsi l'ordinaz.ni
ulteriori e più confacenti alla massi
ma importante e d'allevar soggetti
di cognizione e virtù e d'accrescer
anche per tal via il concorso all'
Università predetta.

Desiderabile ad un tempo riconoscer
gliene possibilm.te quello de gl'Esteri
mentre con tal certa hà sempre
il senato riguardata con predilez.ne
e privileggi particolari la Natione
Alemana viene anche in presen
te nella risoluz.e di nuovam.te
confermargliele in ogni parte nel
la maniera per dal Mag.to già appro
vata e permessa nella stampa
e così dimostrarle gl'impegni sempre
eguali della Pub.ca protettione.
Apparivanno questi maggiorm.te anco
nella concessione a' che volontieri
si concorre dell'esenz.ni e matricole
nel mese di sett.re come hà già cre
duto d'accordarle il Mag.to e per
nel rilascio dell'esenz.ni med.e ne'

nieri posteriori, et in ogni tempo in
che si presentasse alcun Alemano
allo studio auuertendo egualmte. che
oltre il Vice Sindico possa il Consig.
Alemano di maggr. età ouero abi
litato al dottorato alla Nobilità
senza deposito.
Auuertà poi, et appoggiata al tenor
de' Statuti se' deue per alcun tempo
interrotta la facoltà al Rettor dello
studio di promouer al Dottorato qua
ti un scolare à suo arbitrio
si troua proprio secondo il riflesso
del Magto. di rimetterne la pratica
auuertendo, che quei soggetti, che ha
ueuan sostenuto il Sindicato possa
no al terminar dell' anno presentare
nella propria Uniuta. et à loro arbi

trio. un scolare gratis, e qual facoltà permettendovi a' Vrì Sindici, mà con l'obligo à questi; che il scolare, ch' eslbineno sia tenuto al deposito tutto ad oggetto, e di render via più visibile alla Natione la benignità con cui si riguarda, ed aggiungervi ancora con la nuova prerogativa il risorgimento della carica di Sindico da' qualche tempo giacente, e che si rende della nota premura al decoro e servitio dello studio..........

M. D. C. L. X. V. I. I. I.

Adì xiv Agosto

Del Cons.º stretto

di Dieci

Alli Rettori della Città

Principali

Principali della
Terra Ferma

A' 6 Giugno decorso mi furono scritte
lettere dalli Sig.ri Ref.ri dello Studio di
Padoa, perche facessi publicar in
cotesta Città un Proclama che
in vigor di molti Publici et
recenti decreti non potesse esser
esercitata la professione d'Avvo
cato se non da chi godesse la
prerogativa del Dottorato nello stes
so Studio di Padoa e ciò sotto le
pene che furono prescritte da
medesimi Sig.ri ma perche se
ne presentendo che ordinasi così
proprio e conferente al servitio
universale de' sudditi et al decoro

dello studio venga da' alcuno
trasgredito.
Vi commettemo oggiananti col Senato
che dobbiate far repubblicar il me-
desimo Proclama, et invigilar di
continuo per la sua intiera
inviolabile essecuzione, applicando
a' trasgressori li castighi commi-
nati irremissibilmente tale essendo
la Publica volontà, e dell'esse-
cuzione delle presenti attendo
remo le dovute notitie.
M. D. C. C. L. I.
Adì xxiv Nov.
Del Coll.° Ecc.mo
di Pregadi
Ceteris omissis
Per quello riguarda alla Terra Ferma

essendovi già antichi e recenti
decreti; et particolarm.te con quel
l'a. 1668: 14 Agosto circolarm.te
trasmesso nelle Città suddite
et con gl'ordini de' sindici sup.ri
a' medemi consequentem.te ferma:
mente statuito che non possi
chi si sia essercitare nella Terra
Ferma la professione d'Avocato
se non si trova insignito della
Laurea Dotorale nello studio
nostro di Padoa dovendo li
sudetti decreti sortire in tutti
li tempi la loro inviolabile
essecutione sotto le pene che
restano a' trasgressori risoluta:
mente comminate. A' così giusto
fine che tende ad essiggere di

sudditi l'obbedienza dovuta alle Leggi, et à produrre nel tempo stesso soggetti della mi gliore abilità, e scielti nelle facoltà legali, come doverà invigilare il zelo de' Rcc.ᵐⁱ Rappresentanti così restano animati li Dess.ᵐⁱ nostri à non intermettere le loro benemerite applicaz.ⁿⁱ et ad estendere in consonanza circolarm.ᵗᵉ nella Terra Ferma le commissioni ch'occorreranno.

M. D. C. C. X. X. I. V.

Adì XIIX. Maggio

Del Cons.ⁱᵒ Ecc.ᵐᵒ

di Pregadi

Alli Rettori delle Città Principali della Terra

Terra ove sono Ca:
mere e Successori

In correllazione alle leggi che
prescrivono la spediz.e mensuale
del Publico danaro di questa
parte, onde non si formi con
grave nostro pregiudic.o in
cotesta Cassa, viene il Senato in
risoluzione d'espressam.te commet:
tervi ch'abbiate in avvenire
a far il saldo mensuale della
Cassa stessa per il danaro obliga
to di qualunque genere d' q.ti
Magg.ri e Casse, e nello stesso tem
pò la consegna al Publico Ca:
vallaro dell'intiero importare
del saldo med.mo restando risoluta
mente proibito qualunque raporto

da Cassa à Cassa di mese in mese
così douerà inuiolabilmente
eseguire, sotto pena à mancan-
ti che contrafaranno della
perdita della Carica e di esse-
re inuiolabilm.te puniti: Così
nel ritorno non potrà esi-
gere il Bollettino senza la di-
quietanza del Mag.to de Sig.ri Reg.ri
alla Scrittura che affermi non
essere seguito alcun pagam.to
da mese à mese di danaro
obligato alla Dominante ma
debbi effettuare le dispositioni
mensuali e li saldi di mese
in mese con la consegna al
Publico Cassiere come di so-
pra, ui resta ingionto. Delle

importante materia delle stabi
lità gratiosamente accordate à
debitori con tutti quei ulteriori
ri lumi che si rendevano neces
sarij in ordine alle Publiche
Commissioni. Opportuno perciò si
conosce di proffittare dei me
desimi e stabilire quelle regole
che vagliano ad assicurare
in questa parte il Publico Pa:
trimonio.
Dipendendo per tanto il buon
successo della medesima dà res:
pettiva distributione à Maggij:
orenti di essattione della Domi:
nante, et alle Camere della
Terra Ferma delle proprie in:
combenze, così che dà cadauno

esatta pieni regolamente in av
venire dal nostro canto adem
piute con quella pontualità
ch'essigge l'importanza della
materia quale nel suo intiero
deve per altro in continua:
zione dipendere dalla sopra
intendenza peculiare che
tengono li Provveditori e Tre
Savij sopradetti. Così
in tutto che de cetero tutti
li Magistrati d'attione e
camera eccettuato quella de
Prov.ri dell'Arsenal debbano te:
nir distinto registro di tutte
le abilità che in avvenire
s'anderanno concedendo ai loro
particolari debitori impiantando

la partita loro di debito con
la specificatione del nome
tanto del principale quan
to del pieggio, et à confronto
di quella tutti li paga=
menti che il debitore an
derà effettuando il che age
uolmente potrà eseguirsi sopra
un libro separato, che douerà
instituirsi in uno altro poi
simile haueranno ad essere
descritti immediatamente quelli
che di tempo in tempo ande
ranno decadendo dalle abili
tà, apportando pure il loro
debito et à riscontro di queste
risulteranno li pagamenti
che seguiranno praticati.

sca: debito pure de sopra
detti Maggistrati e Camere
di trasmettere di tre in tre
mesi al Maggistrato dei tre
savij le copie autentiche
si de' pagamenti fatti da gl'
abilitati dentro questo perio
do di tempo come dei nomi
dei falliti e li pagamenti
fatti dalli medesimi. E perch'
e' necessario che siano a' co:
gnitione de' Maggistrati, e
Camere li decreti di abilità
non doveranno dare essecutio
ne alle abilità stesse se' il
debitore non presenterà copia
autentica del suo gratioso de:
creto, e similmente non farà

apparir fede che le sarà rila-
sciata gratis di accesso fare
registrare nel Magistrato dei
tre Savij.
Per quello poi riguarda le
pieggiarie doveranno esser
queste esaminate da quel Ma-
gistrato e Camera ove s'attro
va l'impianto del debito
raccomandando a ciascuno la
maggior vigilanza all'esa-
me ~~delle medesime~~ dalle quali
dipende la sicurezza delle
Publiche riscossioni.
Il soldo che di questa natura
anderà raccogliendosi da' Ma-
gistrati e Camere doverà esser
disposto, e girato in confor-

nità di quanto hanno pres
critto li ultime recenti rego
lationi. Volontà Publica per
altro essendo che così quelli
che queste ben corrispondi
no col Maggistrato dei Tra
taviji adimpendo à quelle ri
cerche che gli venissero dal
medesimo fatte così d'infor:
mationi come di lumi so:
pra l'essentiale materia.
E perche il principal frutto
di questa deliberatione deriva
unicamente dalla puntuale
sua essecutione; così resta
ordinato che sia aggionto
alle Commissioni de' Rettori
della Terra Ferma questo

Camere l'obbedienza della
presente regolazione per
animarli alla puntuale
esecuzione et in confor
mità il Magistrato de'
Revisori Regolatori alla
Scrittura dovrà nella
resa de' conti prestarvi
l'opportune dichiarazioni
perche in caso di man=
canza debba ciascun degl'
effettivi restar sottoposto a
tutto ciò prescrivono le
Leggi in materia de' Reggi
menti.

omissis

E da' mò della presente deli
berazione doverà essere

1543 . 10 Novembre e del
Senato 1553 . 6 decembre
siasi da' alcuni anni ab
bandonato da' Rettori il
costume tanto necessario
di portar al loro ritor:
no da Reggimenti nota
distinta e giurata all'
offitio dell'Avogaria di
Commun de' nomi de' ban
diti, colpe loro, e senten
ze deffinitive, et imper:
petuo da' questa Città.
Perche quantunque sia
loro cominata la pena
di non poter andar a
capello, ne d'esser provati
senza la fede dell'esse:

cuzione riversata nelle
mani del Nodaro a ciò
deputato, non ostante
terpanata la penna con-
tinui l'abuso invalso tan
to pregiudiciale alle
buone regole della Giu-
stizia.

Mentre però che avvedi-
scono essi Avogadori con
benemerita attenzione a
rinovare co gl'ordini op-
portuni nell'officio loro
l'adempimento di tale
Publiche Disposizioni sug
geriscono poi il rimedio
perche sia maggiormen
te vincolata e notata

nuovamente in essecutio
ne la pratica. A' che
annuendo questo Conse:
glio.
Sia preso che in ordine
a quanto viene da' sopra
enunciati decreti e parti
colarmente da' quello 1543
10 Novembre stabilito che
debbano li Rettori tutti
da Terra et da Mar al lo
ro ritorno portar la fede
come sopra; sia poi ag:
gionto che li Cancellieri
loro siano pur obligati
nel termine di mese uno
dal loro ritorno portar
all'Avogaria di Comun

le fedi giurate di nomi
de' banditi, colle loro
sentenze definitive, et
inappellabili da questa
Città di quella però non
soggette al voto di ques
to Conseglio per le neces
sarie annotationi a' nor
ma di quelle che sono
prescritte a' Rettori.
Nel caso poi che nel cor
to del Reggimento non fos
sero seguite sentenze nelle
sopra riferite conditioni
debbano anco in tal
caso li Rettori e li Can
cellieri portar fede
giurata in conformità

all'offizio stesso onde in
rivolti di tal debito adem
pito possa esser dal Minis
tro rilasciata a' Settori
la fede per andar a
Capello ed esser registrati
ex a' Cancellieri quella
di poter giurar altre
Cancellarie senza la
quale mai possano es=
ser admessi al giuramen
to da' chi spetta.
Per suplir poi al difetto
in che sono li veggitori
in tal proposito, restano
circolarmente incaricati
li Settori da Terra et da
Mar di far che da' Cancel:

lieri

lieti loro siano estratti
dallo spatio d'anni die:
ci in quà li nomi e
colpe de banditi, e le
loro sentenze deffinitive
et in rispetto da quel
la Città, e trasmesse solleci
tamente le fedi a gl'Avo
gadori di Commun, onde
siano aggiunti nei reg:
gistri per quei riscontri
che paressero opportune:
mente rendersi neces:
sarij.
E' del presente decreto
sia data copia a gl'Avo
gadori di Commun et al
seguito alle voci ricerche.

-cuzione e volendosi di
questo Consiglio stabilire
il più opportuno espedi-
ente viene resa ferma-
mente decretato che
de cetero sia particolar
e preciso obligo di tutti
i Provveditori in Terra
Ferma di presentare al
loro regresso in Patria
il diario intiero et esa-
tto da' essi sottoscritto
di tutta l'Artellaria
et attrezzi inservienti
all'uso dalla medesima
esistenti nelle Piaz-
ze e Depositi de' Luochi
ne' quali averanno sos-

tenuto in Reggenza. Do:
vendosi dal Maggistrato all'
Eccellenze rilasciarsegli le
Fede che così da essi sarà
stato eseguito, senza la
quale non possano li
medesimi andar a' Capello.
E sebbene sia noto a
tutti li predetti Publici
Rappresentanti la recente
deliberatione dovrà in
avvenire essere inseri
ta nelle Commissioni
alli Proveditori Generale
da Mar e di Dalmatia
e Proveditori di esse Pro:
vincie et Isole et il Se:
gretario alle Voci averà

riverite attentioni de' Dott.ri
del Studio di Padoa, sce' l'
esame in che hanno ver-
sato sopra la libertà de'
sudditi di trasferirsi ai
studij, et addottorarsi in
alcuna Università non
meno che sopra gl'espe-
dienti valevoli a' cor-
reggerne e frenarne l'
abuso.

Maturati questi dalla
loro virtù e prudenza si ri-
volgono anco con zelo e
diligenza esteso nel ben con-
cepito Proclama, che con la
nostra ora lettera accompa-
gnamo all'approvatione di

loro col recente Proclama
ingiunto di ricercare ogni
anno ai Riformatori del
le Città respettive la nota
di quelli, che nell'anno
antecedente fossero stati
universalmente admessi a
gl'impieghi, come più
chiaramente resta espresso
nel Proclama medesimo.
Per assicurar poi in corellaz
zione à massima così salu:
tare che non abbia ad
alterarsi per alcun modo
o pretesto la pratica sanza
mente istituita, cioè in
cadaun anno abbiano à tra,
smetter ai Riformatori me:

dessimi la nota medesima
dai Publici Rappresentanti.
Resta però decretato che
da essi abbia ad essere
inserito alle Commissioni
de' Rappresentanti stessi l'obbli:
go della spedizione della
nota medesima, non do:
vendo al loro regresso dalle
cariche andar a Capello se:
prima non averan pre:
sentata fede del Magistra:
to de' Reffomatori nel Colleg:
gio nostro d'aver d'anno
in anno trasmesse le note
medesime del che sia
pur data notitia al

sequestrato nelle Voci onde
per quanto ad esso sue
incombe resti [illegible]-
mente eseguito ciò che vie-
ne in presente a delibe-
rarsi.
Ed il presente decreto con
il Proclama sia a publica
intelligenza stampato.
M.D.C.C.X.X.X.I.
Adì XXII Sett.re
Nel Conseglio
[illegible] di
Pregadi
&c.
Cæteris omissis
&c.
Vien qui espresso la maturità

de' Presidenti sopra gl'uf-
ficii nella Dominante e
diffondeo pur sopra gl'al
tri eretono nella Ter-
ra Ferma e Stati Mari
timi; accadendo quanto a'
primi che alcuni ne sia-
no dimostri tal volta an
che in onta per sino a
persone che non posse-
gon li requisiti voluti
dalle Publiche Leggi veh
emandato il disordine con
il precetto a' Publici Rappre
sentanti di non admetter
al Possesso di Cariche alcuno
tuo che munito da Du-
cali all'or quando non

siano queste fondate so=
pra le necessarie infor=
mationi d'essi Presidenti.
Accadendo ne' gl'altri d'
Istria, Quarnero, Dalmatia,
Albania, Levante ed Isole
che non v'è stata nella
maggior parte corrisposta
l'espettatione d'essi Presi
denti nella sollecitudine
si son data d'haver note.
distinte, e regolate delle
Cariche esistenti in què
Luoghi a' medesimi si pres
crive da' questo Conse=
glio l'effettuar la mis=
sione stessa, sotto pena à
chi non eseguisse di non

poter andar à Capello, in
forma di che non pon
che attendersi què salutari
effetti che si rendono neces
sarij per in questa parte
di sì essentiale materia
tanto ben maneggiata e
diretta dal maturo ággua
dimento discernimento d'essi
Presidenti. Non resta in fine
che à desiderarsi s'inclini
no à liquidare, se vi sij al
cuna Fabrica, che si essercisi
non ostante, che sij le:
uato il datio à cagion
di cui era stata destina
ta così che continui à
questi sudditi l'aggrauio

Reggimento personalmente
comparir debbano al Tribu:
nal dei Capi con la produ:
tion di nota giurata,
sottoscritta da essi e loro
ministri qual comprenda
il numero preciso dei pro:
cessi lasciatigli da loro pre:
decessori come pur di
quelli stati rimessi da' Ca:
pi come delegati da ques
to Consiglio. La descrittione
de gl'altri consumati et
espediti nel corso de' loro
Reggimenti e la specificatio
ne di quei lasciatici a'
successori loro da ultimarsi
Non possano andar a Capello

se non averanno presentata
una fede sottoscritta da' tutti
tre li Capi, da' cui consti l'
adempimento di quanto in-
or si delibera con pena
al seq.tro alle Voci nel caso
permettere in contrario à
chi contravenisse de' D.ti 800 ed
ad' arbitrio de' Capi.
Il presente decreto doverà
esser giuntato alle Commis
sioni si rilasciano a' Rappre
sentanti, prima che intra-
prendono gl'impieghi e do-
verà esser stampato e tras-
messo à tutti li Rappresen-
tanti attuali per l'inviola
bile essecuzione.

Che ne sia data copia al Seg.rio
alle Voci perche ubbidisca
in conformità.

M. D. C. L X X X I I I

A dì XVI Genaro

Nel Conseglio

de' X.ci

Dieci

Osservatisi in alcune
carte ultimamente pre-
sentate alla Cassa di
questo Conseglio per la
consueta revisione da
Cancellieri ritornati da Vi-
cenza, Verona e Brescia
varij disordini commessi
da quei ministri Criminali

diffetti alcuni di essi
nell'incombenze respettiva-
mente loro ingiunte nella
regolatione formata in
68 capitoli e stampata
l'anno 1729 intorno all'
esattione dell'impositio-
ni sotto voi troviamo
necessario l'incaricarvi
col Consiglio di Dieci di
chiamare avanti di
voi li Sindaci ordinarij
Rettorij e Prefettij li Sin-
daci del Maleficio et altri
che hanno ingerenza nel-
la materia delle imposi-
tioni medesime e d'ordi-
ne nostro significargli esser

pubblica rivoluta inten:
tione, che sopra ogni
punto della materia
stessa scrupolosamente si
attengano alle parole
espresse ne' gl'articoli
68 sudetti li quali à tutto
chiaramente provedono
non potendo rendersi
nella minima parte
alcun arbitrio di sinis:
tre interpretationi et rub
bidire in altre dovendo
ciò che di più si è oggi
stabilito con altro de:
creto che ci sarà dal Ca:
marlengo trasmesso in
stampa. Doveranno però

esigen

eriggere le imposizioni
de' rei, a tenore de gl'ar-
ticoli primo, secondo, terzo
e quarto, e di questo ulti-
mo decreto, eseguendo
l'articolo quinto circa
la signatura delle sen
tenze, e formando le
cause in conformità
dell'articolo sesto nel
libro bollato dovran
descrivere li nomi de'
rei e le imposizioni riscos-
se, e ciò nel modo dichia
rato negl'articoli 3.° e 19.°
e così pure le condanne
pecuniarie, li aggiunti quan
do siano riscossi tutti li con

trambidui spediti alla leg-
ge colle porzioni spettan-
ti alla Cassa e a' Giuochi
Pij tutti li beni confis-
cati e se fossero stati in-
cammarati, dichiarare i pro-
venti ritratti da' questi
e le porzioni spettanti
come sopra il tutto a
tenore degl'articoli 29:
33: e 32 della detta rego-
latione: tanto le carte
quanto i libri bollati do-
vranno esser firmati colle
sedi comandate dall'arti-
colo 9° e colla solita lega-
lità et a' detti libri dovran-
essere unite le fedi:

idonea saggiatoria ciascu
no per caccellar del Publi
co interesse, la saggiatoria
non possa poi esser depe:
nata senza una fede del
Tassadore ordinario che at:
testi essersi dal Nodaro es:
seguiti li sopra mentovati
articoli e scosse intieramen
te le imposizione.
E della presente sia data
copia al segret.º alle Voci per:
che debba registrarla nelle
Commissioni de' Rettori con
Corte onde se ne assicuri la
essecuzione.
Non mancherai pure di dar
la debita osservanza a' tutte

quelle altre parti, che
troverai reggistrate in
questa tua Cancellaria.
Iuravit honorem, et prof-
ficuum Dominij Nostri
cum de stando ac vedendo.
Dat. in Nostro Ducali Palatio
Die xxx Decembris Ind. xiv. MDCCXXXVI

Gasparo Aceoti
Seg.rio alle Voci